



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 novembre 2015:

LEGGE 27 NOVEMBRE 2015 n.174

COOPERAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina la cooperazione fiscale internazionale attuata dalla Repubblica di San Marino in esecuzione degli accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, stipulati con Paesi o giurisdizioni estere.
2. Il Congresso di Stato è impegnato nell'attività di rafforzamento delle intese in materia di cooperazione e assistenza amministrativa, attraverso la sottoscrizione di accordi con gli Stati e le giurisdizioni interessate, con particolare riferimento alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni e per lo scambio di informazioni sulla base degli standard e dei modelli definiti dall'OCSE.

Art. 2 (Accordi Internazionali)

1. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, sono:
 - a) la Convenzione Multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale sottoscritta a Jakarta il 21 novembre 2013 (MAC);
 - b) gli accordi bilaterali volti ad assicurare lo scambio di informazioni in materia fiscale su richiesta in base agli standard OCSE (TIEA);
 - c) gli accordi bilaterali volti ad eliminare la doppia imposizione fiscale in base agli standard OCSE e comprensivi delle disposizioni in materia di scambio di informazioni su richiesta (DTA);

- d) l'accordo con il Governo degli Stati Uniti d'America (IGA SM) e le pertinenti intese tecniche volti ad attuare lo standard di conformità fiscale FATCA;
 - e) ogni altro accordo internazionale che preveda forme di cooperazione fiscale internazionale il cui provvedimento di ratifica nell'ordinamento sammarinese rimandi per l'esecuzione alla presente legge.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli accordi attuativi delle predette intese ancorché la loro efficacia non dipenda da ratifica.

Art. 3
(Riserve)

1. La Repubblica di San Marino nella stipula di accordi internazionali, ove ne sussistano i presupposti e se, e in quanto compatibili, formula eventuali riserve al fine di consentire l'armonizzazione dello strumento internazionale con l'ordinamento sammarinese.

Art. 4
(Standard Internazionali)

1. Gli standard internazionali rappresentano criteri, linee guida e orientamenti definiti e formalizzati nell'ambito di organismi internazionali, relativi all'applicazione della cooperazione fiscale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo standard OCSE per lo scambio automatico di informazioni (Global standard for automatic exchange of financial account information) e lo standard OCSE in materia di scambio di informazioni su richiesta (Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matter e l'articolo 26 del Model Tax Convention on Income and on Capital).
2. Nell'attuazione della cooperazione fiscale internazionale la Repubblica di San Marino applica gli standard richiamati dalla presente legge nei limiti di quanto in essa stabilito.

Art. 5
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) "Amministratore di sistema": il soggetto pubblico o privato che mantiene in funzionamento il sistema, ne cura la manutenzione, l'ampliamento e l'operatività;
 - b) "CLO": Ufficio Centrale di Collegamento - Central Liaison Office;
 - c) "Common Reporting Standard (CRS)": regole e procedure per l'identificazione, verifica e comunicazione delle informazioni finanziarie su base automatica nell'ambito del Global Standard;
 - d) "Competent Authority Agreement (CAA)": accordo fra autorità competenti;
 - e) "Comportamenti analoghi alla frode fiscale": violazioni che presentano lo stesso grado di illiceità della frode fiscale secondo la legislazione sammarinese. I singoli casi che ricadono nelle categorie dei "comportamenti analoghi" sono definiti nell'ambito degli accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica di San Marino;
 - f) "Comunicazione elettronica": scambio o trasmissione di informazioni e dati a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile e dagli incaricati, attraverso una rete di telecomunicazione;
 - g) "Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC)": Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale del 1988, sottoscritta da San Marino a Jakarta il 21 novembre 2013;
 - h) "Dato anonimo": il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - i) "Dato personale": qualunque informazione relativa a persone fisiche, giuridiche o enti, identificati o identificabili;

- l) “Diritti dell’interessato”: diritti di accesso ai dati personali che lo riguardano ed altri diritti ai sensi dell’articolo 11 della Legge 23 maggio 1995 n.70;
- m) “Double Taxation Agreement (DTA)”: accordo bilaterale contro le doppie imposizioni sulla base dello standard OCSE;
- n) “Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)”: normativa statunitense per l’acquisizione di informazioni finanziarie ai fini fiscali relative a soggetti statunitensi titolari di conti presso istituzioni finanziarie estere;
- o) “Foreign Financial Institutions Agreement (Accordo FFI)”: accordo che stabilisce i requisiti affinché un’istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione sia considerata conforme ai requisiti della pertinente sezione del codice tributario statunitense;
- p) “Garante”: garante per la protezione dei dati di cui al Capo V della Legge n.70/1995;
- q) “Global Standard”: lo standard globale definito dall’OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie (Global Standard for automatic exchange of financial account information in Tax Matters) costituito dal Model Competent Authority Agreement on the Automatic Exchange of Financial Account Information (CAA) e dal Common Reporting Standard (CRS);
- r) “Identità digitale”: insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore a seguito di un processo di identificazione. L’identità digitale si articola in due parti: l’identità, dove è parte fondamentale il riconoscimento dell’individuo e le credenziali, che rappresentano gli attributi a tale identità e che possono essere modificate in base alle attività abilitate;
- s) “IGA SM”: accordo intergovernativo fra la Repubblica di San Marino e il Governo degli Stati Uniti d’America di applicazione delle misure di conformità fiscale FATCA;
- t) “Incaricato”: la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- u) “Informativa”: insieme delle informazioni che il titolare del trattamento deve fornire all’interessato, previa la raccolta dei dati personali, ai sensi dell’articolo 8 della Legge n.70/1995 sugli scopi e le modalità del trattamento;
- v) “Interessato”: la persona fisica, la persona giuridica, l’ente cui si riferiscono i dati personali;
- z) “Internal Revenue Service (IRS)”: il fisco statunitense;
- aa) “Misure di sicurezza”: insieme delle procedure tecniche ed organizzative, i dispositivi elettronici o i programmi informatici utilizzati per garantire che l’accesso ai dati sia effettuato da persone autorizzate, che i dati siano trattati per le finalità per cui sono stati raccolti e conformemente alla legge e per evitare la perdita o distruzione anche accidentale dei dati;
- bb) “Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)”: Accordo Multilaterale tra Autorità Competenti;
- cc) “Normativa AML”: l’insieme delle disposizioni normative e delle istruzioni dell’Agenzia di Informazione Finanziaria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo;
- dd) “OCSE”: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico;
- ee) “Responsabile”: la persona fisica, legata da un rapporto di servizio al titolare, o appartenente a personalità giuridiche terze, preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- ff) “Reti di telecomunicazione”: l’insieme di apparecchiature, dei software necessari al loro funzionamento e controllo e degli elementi di connessione, di tipo pubblico, privato o misto, che consentono la trasmissione, tra punti terminali della rete, di informazioni e dati trasformandoli in segnali elettromagnetici;
- gg) “Tax Information Exchange Agreement (TIEA)”: accordo per lo scambio di informazioni fiscali sulla base dello standard OCSE;
- hh) “Titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

- ii) “Titolare effettivo”: il soggetto persona fisica ricadente nella definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche, avendo riguardo anche alle istruzioni, tempo per tempo vigenti, emanate dall’agenzia di informazione finanziaria;
- ll) “Trattamento”: qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, l’utilizzo, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- mm) “Wider Approach”: il principio contenuto nell’ambito del Global Standard di applicazione delle procedure di adeguata verifica su tutta la clientela non residente a prescindere dalla circostanza per cui lo scambio di informazioni con la giurisdizione di residenza del cliente sia attivo.

TITOLO II

L’AUTORITÀ COMPETENTE E GLI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLA COOPERAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE

Art. 6

(Ufficio Centrale di Collegamento)

1. L’Ufficio Centrale di Collegamento (CLO), già istituito con la Legge 18 giugno 2008 n.95, è designato quale autorità competente per implementare e dare seguito alla cooperazione amministrativa e allo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente agli accordi internazionali di cui all’articolo 2.
2. E’ esclusa la competenza del CLO nei rapporti di cooperazione con le autorità estere di vigilanza sui sistemi finanziari.

Art. 7

(Requisiti e incompatibilità del personale del CLO)

1. Il direttore è nominato dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato, che ne fissa il compenso e le condizioni contrattuali. La durata dell’incarico è di cinque anni con possibilità di riconferma per un solo e ulteriore quinquennio.
2. Il funzionario, che ha anche la qualifica di vice direttore, è nominato dal Congresso di Stato che ne fissa il compenso e le condizioni contrattuali. La durata dell’incarico è di cinque anni con possibilità di rinnovo.
3. Il direttore e il funzionario devono possedere la Laurea magistrale o specialistica in giurisprudenza o scienze dell’economia o finanza o titoli di Laurea equivalente ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n. 161, compresi quelli di vecchio ordinamento; devono inoltre possedere professionalità specifica e adeguata esperienza.
4. Il fabbisogno del personale del CLO è definito dal decreto delegato di cui al Capo II, Titolo V, della Legge 5 dicembre 2011 n. 188.
5. L’incarico di direttore, funzionario e del personale tutto del CLO è incompatibile con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale, con cariche in organismi direttivi di associazioni di categoria e libero-professionali, sindacali e di partiti e movimenti politici. Al riguardo trovano anche applicazione le norme previste dalla Legge 22 dicembre 1972 n.41, dalla Legge 31 luglio 2009 n. 108” e dalla Legge 5 settembre 2014 n. 141.
6. Il direttore disciplina con autonome disposizioni l’organizzazione e il funzionamento operativo dell’Ufficio adottando linee guida e specifici manuali operativi.
7. Il funzionario assiste il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e, in caso di impedimento o di assenza del direttore, ne svolge le funzioni quale vice direttore.

8. Il personale del CLO, per l'espletamento delle funzioni di istituto, partecipa ai lavori e alle attività degli organismi internazionali di riferimento secondo le disposizioni del direttore.

9. Il personale del CLO è tenuto alla partecipazione a specifici corsi di aggiornamento utili, altresì, per conseguire qualifiche e ruoli in seno agli stessi organismi internazionali in rappresentanza della Repubblica di San Marino.

Art. 8

(Obbligo al segreto)

1. Il personale assegnato al CLO e coloro che collaborano con lo stesso nello svolgimento delle proprie funzioni sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda l'attività dell'Ufficio e i suoi rapporti con i terzi. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso del CLO in ragione dell'attività svolta sono coperti dal segreto d'ufficio. L'obbligo di osservare il segreto d'ufficio permane in capo al personale anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con l'Ufficio.

2. Sono parimenti assoggettati al rispetto del segreto tutti coloro che, in occasione di qualunque rapporto con il CLO, acquisiscano, anche involontariamente, informazioni sull'attività svolta dall'Ufficio.

3. Il segreto non può essere opposto all'Autorità Giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini relative a fatti penalmente rilevanti in materia fiscale.

Art. 9

(Poteri e funzioni)

1. Il CLO, quale autorità competente per l'attuazione dello scambio delle informazioni sulla base degli standard internazionali, ha potere di accesso diretto, o tramite i soggetti di cui all'articolo 12, alle informazioni necessarie a dare luogo a tale forma di cooperazione.

2. L'Ufficio, inoltre, ha potere di accesso alle informazioni sulla base di altre forme di cooperazione internazionale per il contrasto alle frodi, ai comportamenti analoghi, alle truffe e alle distorsioni nei rapporti economici con altri Stati e giurisdizioni in materia di imposte indirette. In tali casi non si applica la limitazione di cui al comma 3 dell'articolo 8.

3. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate indipendentemente dal fatto che i comportamenti costituiscano ipotesi penalmente rilevanti.

4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Ufficio applica le procedure previste in apposite linee guida e manuali operativi, redatti in coerenza con gli standard internazionali e periodicamente adottati dallo stesso. Tali provvedimenti sono redatti anche sulla base delle indicazioni dell'amministrazione fiscale in materia di cooperazione internazionale.

5. E' competenza del CLO emanare le linee guida di attuazione delle disposizioni della presente legge, alle quali i destinatari degli obblighi che da tali disposizioni derivano sono tenuti a conformarsi.

Art. 10

(Autonomia e indipendenza)

1. Il CLO opera in autonomia e indipendenza nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e riferisce su tematiche di settore al Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e, se necessario, per suo tramite al Congresso di Stato.

2. Il CLO è tenuto annualmente a presentare al Consiglio Grande e Generale, per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, una relazione di ordine generale sull'attività svolta.

Art. 11

(Inopponibilità del segreto bancario e del segreto professionale)

1. Il segreto bancario di cui all'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, non è opponibile, nello svolgimento delle proprie funzioni, al CLO che può anche accedere direttamente alle informazioni detenute presso gli operatori del sistema finanziario. Non sono altresì opponibili al CLO il segreto d'ufficio e il segreto professionale.
2. A parziale deroga di quanto previsto nel comma 1, e in conformità con quanto previsto dagli standard internazionali OCSE in tema di limiti allo scambio di informazioni, gli iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai e gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili possono opporre al CLO il segreto professionale limitatamente alle informazioni che essi ricevono nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del loro cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
3. Le disposizioni di cui alla Legge n.70/1995, non si applicano nell'ambito dell'attività di scambio di informazioni operata in attuazione degli accordi di cui all'articolo 2, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati in essi contenuti e di quelle di cui al Titolo V.

Art. 12

(Rapporti con altri uffici e Autorità)

1. Nello svolgimento delle proprie funzioni il CLO:
 - a) può avvalersi della collaborazione dell'Ufficio Tributario, della Cancelleria Commerciale del Tribunale, dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, dell'Ufficio Industria Artigianato e Commercio, dell'Unità Organizzativa Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica e degli altri Uffici della Pubblica Amministrazione;
 - b) può richiedere la collaborazione dei Corpi del Dipartimento di Polizia, in particolare del Nucleo Antifrode della Polizia Civile, per l'acquisizione delle informazioni, nonché per il reperimento della documentazione presso i soggetti interessati;
 - c) può richiedere la collaborazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dell'Agenzia di Informazione Finanziaria per l'approfondimento degli aspetti bancari e finanziari, fermo restando quanto disposto dalla Legge n.165/2005 e successive modifiche;
 - d) i suddetti uffici e Autorità, così come ogni altro soggetto, sono tenuti ad evadere le richieste nelle modalità e nei tempi indicati dal CLO.
2. Appositi protocolli di intesa tra il CLO e, rispettivamente, l'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, la Banca Centrale, l'Agenzia di Informazione Finanziaria, l'Ufficio Tributario definiscono le forme di reciproca collaborazione e di accesso ai dati ed alle informazioni disponibili. Analoghi protocolli possono essere definiti con altri uffici e Autorità.

Art. 13

(Accesso alle informazioni e ai dati)

1. Il CLO accede, anche per via telematica nelle versioni integrali e senza limitazioni, ai dati e alle informazioni disponibili contenute in registri, archivi, banche dati informatiche, albi conservati presso le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e gli ordini professionali.
2. L'Ufficio accede altresì ai dati e alle informazioni disponibili presso la Banca Centrale e l'Agenzia di Informazione Finanziaria, nelle forme e nei modi stabiliti dagli accordi e protocolli di cui all'articolo 12.
3. Il CLO ha accesso a tutte le informazioni detenute presso l'Ufficio del Registro dei Trust, al pari dei soggetti già individuati dall'articolo 2, comma 4, del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50,

così come, nell'esercizio delle proprie funzioni, può richiedere direttamente al trustee l'esibizione del Libro degli eventi di cui all'articolo 28, comma 5, della Legge 1° marzo 2010 n.42.

4. Il CLO, nell'esercizio delle pubbliche funzioni, ha accesso presso la Banca Centrale all'archivio anagrafico istituito con Decreto-Legge 14 maggio 2009 n.65, nelle modalità, forme e termini riportati nei protocolli di cui all'articolo 12.

5. I dati e le informazioni tenute dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti pubblici e dagli ordini professionali sono resi disponibili al CLO, a semplice richiesta scritta motivata in relazione alle finalità e competenze di cui all'articolo 9.

6. Per le medesime finalità e competenze indicate al comma 5, il CLO, a semplice richiesta, può accedere ai registri, agli archivi, ai dati o informazioni conservate presso l'Autorità di Polizia e presso il Tribunale, compresi i dati relativi al casellario giudiziale. I dati e le informazioni relative all'attività giurisdizionale sono rilasciate al CLO, previa autorizzazione del giudice, solo in relazione ai compiti d'istituto dello stesso CLO.

7. I dati e le informazioni acquisiti dal CLO possono essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge.

8. I dati acquisiti dal CLO mediante accesso diretto alle banche dati centralizzate della Pubblica Amministrazione possono essere utilizzati ai fini dello scambio con le autorità estere anche senza validazione da parte dell'Ufficio o Ente titolare della banca dati.

Art. 14

(Altre autorità coinvolte)

1. Fatte salve le forme di collaborazione già previste dall'articolo 12, al fine di adempiere alla cooperazione effettuata sulla base degli strumenti internazionali adottati dalla Repubblica di San Marino, specifiche competenze possono essere riservate dalla presente legge e dai provvedimenti da essa delegati, ad altre autorità nazionali per i rispettivi compiti di istituto connessi all'espletamento delle attività previste dalle convenzioni di cui all'articolo 2.

TITOLO III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

CAPO I

SCAMBIO SU RICHIESTA DELLE INFORMAZIONI

Art. 15

(Regole e criteri per lo scambio di informazioni su richiesta)

1. Lo scambio di informazioni su richiesta, previsto dagli accordi di cui all'articolo 2, si attua allorché uno Stato richiede ad un altro informazioni fiscali specifiche relative ad un determinato contribuente, purché verosimilmente pertinenti all'applicazione della legge interna dello Stato richiedente. Prima di avanzare una richiesta, lo Stato è tenuto a utilizzare e a esaurire tutti i mezzi a disposizione sul proprio territorio per ottenere le informazioni.

2. L'invio e il ricevimento delle richieste di informazioni tra le autorità competenti devono avvenire nel rispetto:

- a) delle disposizioni contenute negli accordi di cui all'articolo 2;
- b) delle indicazioni stabilite dall'OCSE nel Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes - Module 1 on Exchange of Information on Request e successive modifiche, laddove non in contrasto con le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 2 e di quelle di cui alla presente legge.

3. Le modalità di cooperazione attraverso lo strumento dello scambio di informazioni su richiesta con il Governo degli Stati Uniti d'America in attuazione dell'accordo IGA SM sono stabilite dalle disposizioni del predetto accordo e da quelle del successivo articolo 20.

Art. 16

(Valutazione delle richieste pervenute)

1. Il CLO, prima di attivare le procedure interne tese ad acquisire le informazioni oggetto di una richiesta proveniente da un'autorità estera, verifica gli elementi della stessa valutandone l'ammissibilità rispetto a quanto stabilito negli accordi, nelle disposizioni della presente legge e nei provvedimenti da essa delegati.
2. In caso di richiesta valida e completa, il CLO procede all'acquisizione, direttamente o indirettamente, delle informazioni richieste ai fini dello scambio.
3. Il CLO, qualora valuti la richiesta inammissibile per incompletezza delle informazioni o per i motivi di cui all'articolo 17, ne dà tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato richiedente la quale può integrare gli elementi della richiesta o formularne una nuova corretta.

Art. 17

(Cause per il rifiuto di una richiesta)

1. Il CLO non dà luogo alle forme di assistenza disciplinate nel presente capo qualora:
 - a) sia accertato che la parte richiedente non abbia fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione dei casi in cui il ricorso a tali mezzi avrebbe dato luogo a difficoltà sproporzionate;
 - b) l'evasione della richiesta e la comunicazione delle informazioni alla parte richiedente siano contrarie all'ordine pubblico;
 - c) le richieste non contengano elementi sufficienti a dimostrare la verosimile pertinenza delle informazioni richieste all'amministrazione in attuazione delle leggi interne degli Stati o giurisdizioni richiedenti;
 - d) la richiesta non sia circostanziata e contenga riferimenti e/o indicazioni generiche tali da qualificare la richiesta stessa secondo il termine utilizzato in ambito OCSE di "fishing expedition", ovvero come un tentativo indiscriminato di ottenere informazioni.
2. Il CLO non deve scambiare informazioni:
 - a) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o una procedura commerciale;
 - b) che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente e un professionista di cui al comma 2 dell'articolo 11, laddove tali comunicazioni siano:
 - 1) fornite a titolo di consulenza legale;
 - 2) fornite ai fini del loro utilizzo in procedimenti giudiziari in corso o previsti.
3. Il CLO può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni medesime vengono richieste dalla Parte richiedente per amministrare o attuare una disposizione della legge tributaria della stessa Parte richiedente, oppure un obbligo correlato, che discrimina un cittadino sammarinese rispetto ad un cittadino della Parte richiedente in circostanze identiche.
4. Il CLO non è tenuto a fornire informazioni che non siano né detenute da autorità sammarinesi né siano in possesso o sotto il controllo di persone o società che si trovano nella Repubblica di San Marino.
5. In ogni caso il CLO non dà luogo allo scambio di informazioni se la richiesta non è effettuata nel rispetto e in conformità all'accordo applicabile.

Art. 18

(Misure per la raccolta di informazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Titolo II, il CLO può acquisire le informazioni direttamente dai soggetti che detengono o hanno il controllo delle informazioni oggetto della richiesta.
2. L'acquisizione di cui al comma 1 può avvenire:

- a) in base a richiesta diretta, la quale deve:
 - 1) essere formulata per iscritto e trasmessa con modalità atte a verificarne il ricevimento;
 - 2) contenere gli elementi utili ad individuare l'informazione oggetto di richiesta;
 - 3) richiamare espressamente eventuali prescrizioni in ordine alla riservatezza della richiesta;
 - 4) indicare eventuali modalità e tempi di evasione della richiesta.
 - b) richiedendo la collaborazione degli uffici e delle autorità di cui all'articolo 13 in base alle rispettive competenze e funzioni.
3. Con riferimento al comma 2, l'assegnazione di termini deve tenere conto del ragionevole periodo di tempo necessario all'evasione della richiesta anche in ordine alla sua complessità.

Art. 19

(Richiesta di informazioni ad autorità estere)

1. La richiesta di informazioni in materia fiscale ad autorità estere è attivata dal CLO:
 - a) su istanza degli uffici o delle autorità sammarinesi competenti nell'attività di controllo e accertamento delle imposte oggetto di applicazione degli accordi di cui all'articolo 2;
 - b) di propria iniziativa:
 - 1) per l'espletamento delle funzioni di prevenzione e contrasto degli illeciti di cui all'articolo 9, comma 2, sulla base degli elementi elaborati dagli uffici e dalle autorità sammarinesi competenti;
 - 2) per acquisire informazioni correlate a quelle di cui alla lettera a) necessarie all'attività di accertamento e controllo della amministrazione finanziaria.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere gli elementi ed essere formulata nelle modalità previste dagli accordi e dalle disposizioni della presente legge.

Art. 20

(Scambio di informazioni fra autorità competenti in attuazione dell'accordo IGA SM)

1. In attuazione dell'accordo IGA SM, il CLO ottempera alle richieste avanzate dall'autorità statunitense competente nelle modalità previste da tale accordo.
2. L'autorità statunitense competente può:
 - a) fare una serie di richieste al CLO sulla base delle informazioni aggregate comunicate all'IRS dalle Istituzioni Finanziarie Segnalanti in base all'accordo FFI e alle disposizioni della presente legge;
 - b) fare al CLO richieste successive a quelle di cui alla lettera a) per ulteriori informazioni su eventuali conti statunitensi senza dichiarazione di consenso, compresi gli estratti conto predisposti dall'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione nel regolare svolgimento delle proprie funzioni, che riassumono l'attività del conto (compresi i prelievi, i trasferimenti e le chiusure).
3. Il CLO è tenuto a fornire all'autorità statunitense competente le informazioni da essa richieste ai sensi del comma 2, indipendentemente dal fatto che l'amministrazione finanziaria sammarinese necessiti o meno di tali informazioni per i propri fini fiscali o che le informazioni si riferiscano a indagini su comportamenti che costituiscono reato secondo l'ordinamento sammarinese.
4. Se le informazioni di cui dispone il CLO non sono sufficienti a soddisfare le richieste, quest'ultimo promuove le misure necessarie esercitando i poteri stabiliti al Titolo II ed applicando le disposizioni di cui all'articolo 18.
5. Per quanto riguarda una richiesta di gruppo da parte dell'autorità statunitense competente di cui al comma 2, lettera a), il CLO, entro sei mesi dalla ricezione di tale richiesta, fornisce all'autorità statunitense competente le informazioni del caso nello stesso formato in cui sarebbero state trasmesse se fossero state comunicate direttamente all'IRS. Il CLO notifica eventuali ritardi nello scambio delle informazioni richieste all'autorità statunitense competente e alla pertinente

istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione. In tal caso, le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 33 si applicano all'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione. Il CLO deve in ogni caso fornire all'autorità statunitense competente le informazioni oggetto di richiesta nel più breve tempo possibile.

6. L'accordo fra autorità competenti di cui all'articolo 4, comma 3, dell'IGA SM può stabilire regole e procedure da utilizzare per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 21

(Scambio di informazioni su richiesta nell'ambito di accordi per lo scambio automatico di informazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, qualora gli accordi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), prevedano forme di scambio di informazioni su richiesta, il CLO agisce in qualità di autorità competente applicando le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, in quanto compatibili.

CAPO II

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SPONTANEO

Art. 22

(Regole e criteri per lo scambio di informazioni spontaneo)

1. Con lo scambio di informazioni spontaneo previsto dall'articolo 26 del modello OCSE e dall'articolo 7 della Convenzione Multilaterale (MAC), le autorità competenti di uno Stato comunicano, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, talune informazioni in loro possesso, all'autorità competente di un altro Stato interessato.

2. L'invio e il ricevimento delle informazioni tra le autorità competenti devono avvenire nel rispetto delle formalità e delle indicazioni stabilite dall'OCSE nel Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes – Module 2 on Spontaneous Exchange of Information e sue successive modifiche, laddove non in contrasto con le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 2 e di quelle di cui alla presente legge.

Art. 23

(Circostanza di applicazione)

1. Lo scambio spontaneo di informazioni, previsto dagli strumenti indicati all'articolo 22, può avvenire principalmente quando si ha fondato motivo di ritenere che vi possa essere una perdita d'imposta per l'erario dell'altro Stato contraente.

CAPO III

SCAMBIO AUTOMATICO DELLE INFORMAZIONI

Art. 24

(Applicazione)

1. Le disposizioni del presente TITOLO III, Capo III, disciplinano lo scambio di informazioni automatico previsto:

- a) dall'articolo 6 della Convenzione Multilaterale (MAC) attuato in conformità al Global standard for automatic exchange of financial account information;
- b) dall'accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e Memorandum d'Intesa firmati

- a Bruxelles il 7 dicembre 2004, così come emendato dal protocollo modificativo parafato in data 26 ottobre 2015 e avviato alla procedura di firma e ratifica;
- c) dagli accordi internazionali che si conformano al Global standard for automatic exchange of financial account information;
 - d) dall'accordo intergovernativo con il Governo degli Stati Uniti d'America (IGA SM) relativo al Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA);
2. Lo scambio di informazioni automatico ha effetto a partire dalla data indicata nei predetti accordi con riferimento ai periodi in essi indicati.
 3. Gli accordi, di cui al comma 1, ai fini della presente legge sono anche indicati genericamente come "accordi pertinenti".
 4. Ogni riferimento nel testo al Global Standard o al CRS si intende esteso anche all'accordo di cui al comma 1, lettera b), se non diversamente indicato.

Art. 25

(Definizioni di cui agli standard)

1. Ai fini dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni si utilizzano, compatibilmente con i termini definiti dalla presente legge, le definizioni indicate negli standard e negli accordi di cui all'articolo 24 riportate nell'Allegato A.
2. Le istituzioni finanziarie sammarinesi sono autorizzate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, dell'IGA SM e dell'Accordo FFI, ad utilizzare le definizioni presenti nei regolamenti del Dipartimento del Tesoro Statunitense purché ciò non pregiudichi le finalità della presente legge e dei predetti accordi.

Art. 26

(Istituzione Finanziaria Segnalante)

1. Ai fini della presente legge con l'espressione "Istituzione Finanziaria Segnalante" si intende ogni soggetto che ricade nella definizione di "Istituzione Finanziaria Segnalante" ai sensi del pertinente accordo.
2. Rientrano nella definizione di Istituzione Finanziaria Segnalante i seguenti soggetti a condizione che non ricadano nella definizione di "Istituzione Finanziaria Non Segnalante" ai sensi dei pertinenti accordi:
 - a) le imprese finanziarie;
 - b) ogni altro soggetto ricadente nella definizione di istituzione finanziaria secondo il pertinente accordo e residente nel territorio della Repubblica di San Marino;
 - c) le stabili organizzazioni nel territorio di San Marino di istituzioni finanziarie estere.
3. Sono escluse dagli obblighi di cui alla presente legge le stabili organizzazioni situate all'estero di istituzioni finanziarie residenti nella Repubblica di San Marino.
4. Con riferimento al FATCA non rientrano nella definizione di Istituzioni Finanziarie Segnalanti i soggetti che possiedono i requisiti previsti per la qualifica di "Beneficiari effettivi esenti diversi dai fondi" e di "Fondi che si qualificano come beneficiari effettivi esenti".

Art. 27

(Conto soggetto a comunicazione)

1. Ai fini del presente Capo III con l'espressione "conto soggetto a comunicazione" si intende un conto finanziario che soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) il conto ricade nella definizione di conto finanziario ai sensi del pertinente accordo;
 - b) il conto è intestato:
 - 1) con riferimento al CRS, ad una o più persone fisiche non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, oppure ad una o più Entità Non Finanziarie Passive (NFPE), così

come definite nel pertinente accordo, controllate da una o più persone fisiche non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;

- 2) con riferimento al FATCA, ad uno o più cittadini statunitensi ovunque residenti, oppure ad una o più Entità Non Finanziarie Passive (NFPE), così come definite nel pertinente accordo, controllate da uno o più cittadini statunitensi ovunque residenti;
 - c) i soggetti di cui alla lettera b), punto 1), sono residenti in uno Stato o una giurisdizione ricadente nella definizione di “Giurisdizione Partecipante” ai sensi del CRS con la quale è attivo lo scambio di informazioni;
 - d) il conto è mantenuto dall’Istituzione Finanziaria Segnalante:
 - 1) con riferimento al CRS, alla data del 31 dicembre 2015 oppure a decorrere da una data successiva a quest’ultima;
 - 2) con riferimento al FATCA, alla data del 30 giugno 2014 oppure a decorrere da una data successiva a quest’ultima;
 - e) il conto presenta le ulteriori caratteristiche previste:
 - 1) con riferimento al Global Standard, alla sezione VIII, lettera D, del CRS;
 - 2) con riferimento al FATCA, definite nell’Accordo IGA SM;
 - f) il conto non rientra nella definizione di conto escluso ai sensi del pertinente accordo.
2. In relazione ai conti esclusi non sussistono gli obblighi di adeguata verifica di cui all’articolo 28.

3. L’Istituzione Finanziaria Segnalante identifica i conti soggetti a comunicazione applicando la procedura di adeguata verifica ai fini dello scambio automatico prevista dalla presente legge in applicazione degli accordi pertinenti.

4. L’Istituzione Finanziaria Segnalante deve applicare le norme sull’aggregazione del saldo del conto e sulla valuta di espressione del conto previste dai pertinenti accordi allo scopo di determinare se lo stesso rientra nella definizione di conto soggetto a comunicazione. Le norme sull’aggregazione del saldo del conto e la valuta sono contenute:

- a) con riferimento al Global Standard, nella sezione VII, lettera C, dell’Allegato B;
- b) con riferimento all’IGA SM, nella sezione VI dell’Allegato C.

5. Nell’applicare le norme sull’aggregazione del saldo del conto e sulla valuta di espressione del conto, ai fini di un accordo pertinente e della presente legge, un saldo che ha un valore negativo è trattato come se avesse un valore nullo.

6. L’elenco degli Stati e giurisdizioni con i quali è attivo lo scambio automatico di informazioni ai fini del Global Standard è pubblicato e aggiornato con delibera del Congresso di Stato.

7. Un conto finanziario cointestato a più soggetti assume la qualifica di conto soggetto a comunicazione anche se solo uno dei soggetti cointestatari ha le caratteristiche di cui al comma 1, lettere b) e c).

8. Un conto finanziario può essere soggetto a più obblighi di comunicazione in attuazione di accordi diversi qualora in base alle definizioni dei pertinenti accordi sia qualificabile sia come conto soggetto a comunicazione che come conto statunitense. Analogamente un conto cointestato a più soggetti, dei quali alcuni presentano le caratteristiche che lo rendono identificabile come conto statunitense ed altri presentano le caratteristiche per identificarlo come conto soggetto a comunicazione, è un conto soggetto agli obblighi di comunicazione sia ai sensi del FATCA che degli accordi relativi al Global Standard.

Art. 28

(Obblighi di adeguata verifica ai fini dello scambio automatico)

1. L’adeguata verifica ai fini dello scambio automatico consiste nell’insieme di procedure operative che le Istituzioni Finanziarie Segnalanti debbono adottare al fine di:
 - a) determinare se un conto finanziario è soggetto a comunicazione in base al pertinente accordo e alle caratteristiche di cui all’articolo 27, comma 1;

b) acquisire i dati e i documenti necessari per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti, le procedure di adeguata verifica in relazione agli accordi pertinenti sono disciplinate, con riferimento al Global Standard, nell'Allegato B e, con riferimento all'IGA SM, nell'Allegato C. Gli obblighi di adeguata verifica decorrono:

a) con riferimento al Global Standard, dal 1° gennaio 2016;

b) con riferimento all'IGA SM, dal 1° luglio 2014.

3. Le Istituzioni Finanziarie Segnalanti, all'atto dell'apertura di un nuovo conto finanziario da parte di un soggetto non residente nel territorio della Repubblica di San Marino ovvero di un cittadino statunitense ovunque residente, sono tenute ad acquisire:

a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza (Tax Identification Number o TIN), a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché un'attestazione, anche in forma di autocertificazione, di residenza fiscale e, inoltre, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e una autocertificazione attestante la residenza o la non residenza fiscale statunitense;

b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo nonché la documentazione attestante la cittadinanza per i cittadini statunitensi;

c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale;

d) con riferimento ai soli conti finanziari rientranti nella definizione di conti statunitensi, una dichiarazione di consenso alla comunicazione dei dati ai sensi dell'accordo FFI e dell'accordo IGA SM.

4. Le Istituzioni Finanziarie Segnalanti, all'atto dell'apertura di un nuovo conto finanziario da parte di Entità Non Finanziarie Passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni previste dalle lettere a) e c) del comma 3, le informazioni indicate nelle lettere a) e b) del medesimo comma 3, relative alle persone fisiche che esercitano il controllo sulle suddette entità.

5. Gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 3 e 4, per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di Entità Non Finanziarie Passive non statunitensi ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi, decorrono dal 1° luglio 2014.

6. A partire dal 1° gennaio 2016 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 3 e 4 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dalla Repubblica di San Marino e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità non finanziarie passive, diverse da quelle di cui al comma 4 ovunque residenti.

7. In relazione ai conti finanziari identificati come "conti statunitensi" intrattenuti al 30 giugno 2014, le Istituzioni Finanziarie Segnalanti:

a) acquisiscono da tali soggetti il codice fiscale statunitense e il consenso a comunicare le informazioni all'autorità competente statunitense ai sensi dell'Accordo FFI e dell'accordo IGA SM;

b) forniscono al cliente l'informativa di cui all'articolo 33, comma 2.

8. Ai fini del FATCA le istituzioni finanziarie mantengono evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante ai fini della segnalazione dei pagamenti soggetti a comunicazione così come stabilito dall'accordo IGA SM, dalle disposizioni della sezione IV dell'Allegato C alla presente legge ed in linea con i requisiti dell'Accordo FFI.

9. Con riferimento al Global Standard, in applicazione del principio del "Wider Approach" gli obblighi di adeguata verifica di cui alla presente legge, sia in relazione ai nuovi conti che a quelli preesistenti, si applicano su tutti i conti finanziari, purché non rientranti nella definizione di conti esclusi, a prescindere dal fatto che la giurisdizione di residenza dell'intestatario del conto rientri nella definizione di Giurisdizione Partecipante.

Art. 29

(Obblighi di comunicazione)

1. Ogni Istituzione Finanziaria Segnalante deve, per il primo anno di comunicazione e per ogni anno solare successivo, predisporre una dichiarazione indicante le informazioni da comunicare ai sensi dell'accordo pertinente in relazione ad ogni conto finanziario soggetto a comunicazione, detenuto presso l'istituto durante l'anno solare in questione.
2. Il primo anno di comunicazione è:
 - a) l'anno solare 2016, in relazione ad un conto identificato come un conto soggetto a comunicazione ai fini del Global Standard;
 - b) l'anno solare 2014, in relazione ad un conto identificato come un conto soggetto a comunicazione ai fini dell'IGA SM e degli Accordi FFI.
3. La comunicazione deve avvenire:
 - a) con riferimento al Global Standard, al CLO entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello cui le informazioni fanno riferimento, nelle modalità previste all'articolo 30;
 - b) con riferimento all'IGA SM, all'autorità competente statunitense nei tempi e nelle modalità previste dall'IGA SM e dall'Accordo FFI.
4. Le informazioni oggetto di comunicazione sono:
 - a) con riferimento al Global Standard: le informazioni indicate nella Sezione I, lettera A dell'Allegato B;
 - b) con riferimento al FATCA: le informazioni indicate nell'Accordo FFI.
5. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, lettera a), qualora le informazioni siano destinate a giurisdizioni che applicano lo scambio automatico con effetto su anni successivi al 2016, il primo anno di comunicazione è indicato nella delibera di cui all'articolo 27.
6. In relazione al Global Standard le Istituzioni Finanziarie Segnalanti, qualora durante il periodo di riferimento non abbiano mantenuto alcun conto oggetto di comunicazione, sono comunque tenute a trasmettere una dichiarazione, nei medesimi termini di cui al comma 3, attestante tale circostanza.
7. In relazione al Global Standard le Istituzioni Finanziarie Segnalanti possono comunicare le informazioni relative ad un conto oggetto di comunicazione circa i proventi lordi accreditati su detti conti derivanti dalla vendita o dal riscatto di strumenti finanziari entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello cui queste informazioni fanno riferimento. Sono comunque fatti salvi gli obblighi di comunicazione entro i termini ordinari delle restanti informazioni.
8. Il termine di cui al comma 3, lettera a), è esteso al 30 giugno 2017 con riferimento ai soli obblighi di comunicazione delle informazioni relative al 2016 dei conti oggetto di segnalazione rientranti nella definizione di Conti Preesistenti.
9. Con riferimento al FATCA, a prescindere dalla circostanza che un conto finanziario rientri nella definizione di conto soggetto a comunicazione, l'obbligo di comunicazione di cui al presente articolo non sussiste in capo alle Istituzioni Finanziarie Segnalanti qualora si avverino le condizioni previste dall'Allegato II all'Accordo IGA SM che qualificano queste ultime come:
 - a) Istituzioni Finanziarie di portata piccola o limitata che si qualificano come FFI considerate adempienti;
 - b) entità di investimento che si qualificano come FFI considerate adempienti.

Art. 30

(Global Standard: modalità di comunicazione all'autorità competente e scambio di informazioni)

1. Le Istituzioni Finanziarie Segnalanti trasmettono le informazioni relative ai conti oggetto di comunicazione, entro la scadenza di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a), mediante strumenti telematici di trasmissione dei dati basati su protocolli e standard di sicurezza definiti nel Titolo V e nei provvedimenti da esso delegati. Il CLO, ricevuti i dati oggetto di scambio attraverso l'utilizzo di applicativi dedicati:

- a) effettua verifiche di coerenza e di regolarità dei flussi;
 - b) richiede alle Istituzioni Finanziarie Segnalanti la correzione dei flussi errati o il completamento di dati mancanti;
 - c) elabora i dati ricevuti e provvede a trasmetterli alle autorità competenti estere in osservanza delle procedure stabilite nell'ambito del Global Standard.
2. La trasmissione dei dati alle autorità competenti estere avviene entro il 30 settembre di ogni anno successivo a quello cui le informazioni fanno riferimento. Tali dati sono conservati dal CLO fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dello scambio.

Art. 31

(Global Standard: ricezione delle informazioni da autorità competenti estere)

1. Le informazioni riguardanti i conti finanziari relativi a soggetti fiscalmente residenti a San Marino oggetto di comunicazione, trasmesse dalle competenti autorità estere in esecuzione dei pertinenti accordi in materia di scambio automatico di informazioni, sono acquisite dal CLO e conservate nelle modalità e nel rispetto degli standard di sicurezza definiti nel Titolo V e nei provvedimenti da esso delegati.

Art. 32

(Fornitori terzi di servizi)

1. Ai fini di adempiere gli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione di cui al Capo III, le istituzioni finanziarie possono ricorrere a fornitori terzi di servizi secondo le disposizioni di cui alle seguenti lettere, ferma restando la responsabilità dell'istituzione finanziaria per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi anche se per fatto imputabile a tali soggetti:
- a) nell'ambito dei controlli effettuati dalle autorità competenti sul corretto adempimento degli obblighi previsti dagli accordi di cui all'articolo 24, le istituzioni finanziarie sono tenute a fornire copia dei documenti e delle informazioni acquisite dai fornitori terzi di servizi;
 - b) le istituzioni finanziarie non possono ritenere valido lo status del titolare del conto determinato dal fornitore terzo di servizi laddove sappiano o abbiano ragione di sapere che tale status è inaffidabile o errato.
2. Le istituzioni finanziarie possono mettere a disposizione di fornitori di servizi di cui al comma 1, ovvero di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo, la documentazione e le informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti finanziari, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, acquisizione e comunicazione dei dati di cui al Capo III.
3. I terzi fornitori di servizi di cui al comma 1 che mantengono la documentazione e le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al Capo III da parte delle istituzioni finanziarie possono mettere a disposizione di queste ultime la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi.
4. Con i provvedimenti di cui all'articolo 52 sono introdotte modalità e termini di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 33

(Ulteriori adempimenti in capo alle istituzioni finanziarie in applicazione dell'accordo IGA SM)

1. Le Istituzioni Finanziarie Segnalanti sono tenute ad iscriversi sul sito web dell'IRS per la registrazione FATCA entro il 1° luglio 2014 ed a soddisfare i requisiti dell'Accordo FFI, anche sul piano dell'adeguata verifica, della comunicazione e dell'attività di sostituto di imposta. Tale

disposizione si applica anche alle nuove istituzioni finanziarie segnalanti che avviano la loro attività successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti debbono adempiere alle obbligazioni di cui al presente comma entro sei mesi dalla data di avvio dell'operatività.

2. Nell'ambito del processo di adeguata verifica di cui all'articolo 28, relativo ai conti preesistenti (preexisting account), le Istituzioni Finanziarie Segnalanti comunicano, per iscritto, ai titolari di conti statunitensi che, in caso di rifiuto di fornire codice fiscale statunitense e consenso a comunicare:

- a) saranno segnalate all'IRS informazioni aggregate relative al conto;
- b) le informazioni sul conto potrebbero dar luogo a una richiesta di gruppo da parte dell'IRS per informazioni specifiche sul conto;
- c) nell'ipotesi di cui al presente comma le informazioni sul conto sono trasmesse al CLO, il quale successivamente le potrà fornire all'IRS, a norma dell'articolo 20.

3. Le Istituzioni Finanziarie Segnalanti sono tenute a comunicare all'IRS, con cadenza annuale e nelle forme e modalità previste nell'accordo FFI, le informazioni aggregate relative ai conti statunitensi senza dichiarazione di consenso.

4. Per quanto riguarda i conti o gli obblighi assunti nei confronti di istituzioni finanziarie non partecipanti che esistono al 30 giugno 2014 e in relazione ai quali l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione si aspetta di pagare un importo estero soggetto a comunicazione, ossia un pagamento di una rendita annuale o periodica, fissa o determinabile, al quale sarebbe applicabile il prelievo alla fonte se provenisse da fonti interne agli Stati Uniti, quest'ultima è tenuta a:

- a) per gli anni solari 2015 e 2016, richiedere a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante il consenso a comunicare e contemporaneamente informare per iscritto l'istituzione stessa che, in mancanza del consenso:
 - 1) saranno comunicate all'IRS informazioni aggregate sugli importi esteri soggetti a comunicazione versati all'istituzione finanziaria non partecipante;
 - 2) tali informazioni potrebbero dar luogo a una richiesta di gruppo da parte dell'IRS per informazioni specifiche sui conti o gli obblighi;
 - 3) nell'ipotesi di cui al punto 2) le informazioni sui conti e gli obblighi sono trasmesse al CLO che successivamente le potrà fornire all'IRS a norma dell'articolo 20;
- b) per gli anni solari 2015 e 2016, comunicare all'IRS il numero di istituzioni finanziarie non partecipanti che non hanno espresso il consenso, alle quali sono stati versati importi esteri soggetti a comunicazione nel corso dell'anno e il valore complessivo di tali versamenti entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni.

5. Con riferimento all'apertura di nuovi conti finanziari a decorrere dal 1° luglio 2014 identificati come conti statunitensi (new account), le Istituzioni Finanziarie Segnalanti sono tenute ad astenersi dall'accensione del rapporto nei casi in cui sia negato dal cliente il consenso alla comunicazione dei dati di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d).

6. Per quanto riguarda i nuovi conti aperti presso, o gli obblighi assunti nei confronti di un'istituzione finanziaria non partecipante a partire dal 1° luglio 2014, e in funzione dei quali l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione si aspetta di pagare un importo estero soggetto a comunicazione, le Istituzioni Finanziarie Segnalanti sono tenute ad ottenere da ogni istituzione finanziaria non partecipante il consenso a comunicare, in ottemperanza ai requisiti di un Accordo FFI, come condizione per l'apertura del conto, o di assunzione di un impegno.

7. Le Istituzioni Finanziarie Segnalanti sono autorizzate a prelevare dai conti statunitensi le ritenute alla fonte previste dall'articolo 3 dell'accordo IGA SM nei casi in esso disciplinati di sospensione delle norme relative ai conti statunitensi senza dichiarazione di consenso.

8. Con riferimento alle Istituzioni Finanziarie Non Partecipanti, che sono succursali all'estero di Istituzioni Finanziarie Segnalanti sammarinesi o entità estere collegate a queste ultime, si applicano le condizioni previste al comma 5 dell'articolo 3 dell'IGA SM per il riconoscimento in capo all'Istituzione Finanziaria Segnalante Sammarinese dello status di "Participant FFI".

Art. 34

(Obbligo di conservazione delle informazioni e dei documenti acquisiti durante il processo di adeguata verifica)

1. Le istituzioni finanziarie conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica e di acquisizione dei dati sui conti finanziari ai fini dello scambio automatico delle informazioni di cui al Titolo III, Capo III, sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'adeguata verifica è stata espletata. Nei casi di omessa comunicazione tale termine è esteso fino al decimo anno successivo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI RELATIVE AL TITOLO III

Art. 35

(Accordi conformi al Global Standard)

1. Lo scambio automatico delle informazioni finanziarie, in attuazione degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), conformi allo standard OCSE, avviene nel rispetto delle disposizioni della presente legge riferite al Global Standard per quanto compatibili purché non in contrasto con le disposizioni degli accordi medesimi. Con decreto delegato possono essere previste disposizioni di attuazione di tali accordi.

Art. 36

(Utilizzabilità dei dati ai fini delle verifiche fiscali)

1. Le informazioni acquisite nell'ambito dell'attuazione delle forme di cooperazione previste dalla presente legge sono utilizzabili esclusivamente per l'accertamento e le verifiche fiscali da parte degli uffici competenti nonché nell'ambito di procedimenti penali che hanno per oggetto misfatti di natura fiscale.

2. Le modalità di accesso alle predette informazioni da parte degli uffici competenti all'accertamento delle imposte sono stabilite da appositi accordi fra il CLO e i predetti uffici nell'ambito dei quali sono individuati i presidi di tutela della riservatezza dei dati conformi a quelli previsti dalla presente legge.

TITOLO IV

ALTRE FORME DI ASSISTENZA

Art. 37

(Verifiche fiscali simultanee)

1. La verifica fiscale simultanea, prevista dall'articolo 8 dalla Convenzione Multilaterale (MAC) e dal relativo commentario, è un accordo tra due o più parti per esaminare simultaneamente e indipendentemente, ognuno nel proprio territorio, la posizione fiscale di uno o più contribuenti verso i quali vi è un interesse comune o correlato, con l'intento di scambiare le informazioni così ottenute.

2. L'autorità competente per le verifiche fiscali simultanee è l'ufficio o l'autorità deputato/a all'attività di accertamento dell'imposta o del tributo oggetto della verifica simultanea.

3. L'avvio delle verifiche fiscali simultanee da parte delle competenti autorità sammarinesi avviene nel rispetto delle linee guida di cui al commentario OCSE della MAC. Le intese di cui al comma 1 possono avere la forma dei memoranda d'intesa bilaterali o multilaterali, degli accordi di

lavoro o di altri strumenti analoghi, al fine di facilitare lo svolgimento efficiente delle verifiche. Tali intese sono sottoscritte dalle autorità sammarinesi di cui al comma 2 e dalle omologhe autorità estere.

4. Le autorità di cui al comma 2 possono scambiare con le omologhe autorità competenti estere le informazioni ottenute nell'ambito della verifica fiscale simultanea secondo le procedure definite nell'ambito delle intese di cui ai precedenti commi 1 e 3. Tale scambio di informazioni, fatto salvo quanto previsto negli accordi e quanto sancito dalla MAC, avviene in conformità alle disposizioni della presente legge.

5. Ai fini dello scambio, le autorità di cui al comma 2 possono avvalersi della collaborazione del CLO.

Art. 38

(Verifiche fiscali di cui all'articolo 9 della Convenzione Multilaterale MAC)

1. Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio può autorizzare, su richiesta di autorità competenti estere, rappresentanti delle stesse ad assistere alle fasi pertinenti di una determinata verifica fiscale nella Repubblica di San Marino.

2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le regole e le condizioni di partecipazione delle autorità competenti estere alla verifica fiscale a San Marino. L'autorizzazione, qualora rilasciata, si riferisce sempre a una singola richiesta.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è in ogni caso subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il rilascio dell'autorizzazione non deve essere in contrasto con le decisioni e gli orientamenti assunti dal Governo della Repubblica di San Marino e notificati ai Paesi sottoscrittori della MAC, in ordine all'accettazione di istanze di assistenza a verifiche fiscali in territorio sammarinese;
- b) l'istanza deve necessariamente fare seguito ad una richiesta di scambio di informazioni (EOIR), ai sensi dei pertinenti accordi, per la quale sussistono le condizioni di ammissibilità di cui al Titolo III, Capo I;
- c) devono sussistere valide ragioni di opportunità per l'autorità estera in ordine alla risoluzione di un caso fiscale di primaria importanza;
- d) l'istanza da parte dell'autorità estera deve essere dettagliatamente motivata e deve contenere le ragioni per le quali è importante la presenza fisica di un rappresentante dell'autorità competente estera.

4. Le autorità della Repubblica di San Marino, competenti nelle attività di accertamento e verifica delle imposte oggetto della MAC, possono inoltrare una richiesta di verifica fiscale all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della medesima convenzione, alle omologhe autorità competenti estere previa autorizzazione del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio.

Art. 39

(Assistenza per il recupero dei crediti di natura fiscale)

1. L'Amministrazione finanziaria sammarinese, ove richiesto da uno o più degli Stati contraenti la Convenzione Multilaterale, adotta le misure necessarie al recupero dei crediti di natura fiscale vantati dallo Stato richiedente, come se si trattasse di crediti tributari propri.

2. L'Amministrazione finanziaria sammarinese fornisce l'assistenza di cui al comma 1:

- a) nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle procedure di cui agli articoli da 11 a 16 della Convenzione Multilaterale;
- b) nei limiti delle riserve espressamente formulate in sede di ratifica della Convenzione Multilaterale.

3. Le misure di assistenza di cui al comma 1 sono definite con i provvedimenti, di cui all'articolo 52, i quali armonizzano le disposizioni della MAC con quelle delle norme interne in materia di riscossione dei tributi.

TITOLO V

MISURE PER LA PROTEZIONE DATI

Art. 40 *(Finalità)*

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutte le attività di trattamento di dati personali, da parte degli uffici o delle autorità sammarinesi competenti, nell'ambito della cooperazione fiscale internazionale in materia di scambio automatico di informazioni; si applicano altresì alle istituzioni finanziarie se ed in quanto compatibili.

2. Le attività sopra descritte si svolgono nel rispetto dei principi di cui alla Legge n.70/1995 e, più specificatamente, dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale nonché garantendo, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente coinvolto nel trattamento.

3. Le disposizioni sulla riservatezza dei dati possono essere estese alle altre forme di scambio, in quanto compatibili, conformemente agli standard internazionali, sulla base di apposite linee guida adottate dal CLO.

Art. 41 *(Raccolta e trattamento)*

1. I dati e le informazioni oggetto di scambio sono:

- a) trattati in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge;
- b) resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, preciso, completo e non eccedente rispetto alle finalità di cui alla presente legge;
- d) distrutti al termine del periodo massimo di conservazione previsto dagli accordi pertinenti.

2. L'eventuale raccolta e conservazione in formato cartaceo dei dati e delle informazioni oggetto di scambio deve avvenire in spazi adeguati e con modalità idonee ad assicurare la segretezza della documentazione, rispettando i requisiti di cui al comma 1.

3. Le informazioni scambiate sono soggette agli standard internazionali in materia di protezione dei dati. Sono altresì adottate tutte le misure tecniche e organizzative per tutelare i dati e le informazioni dalla distruzione accidentale o non autorizzata, dalla perdita o dalla diffusione, dalla modifica e dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito.

4. In ogni caso le informazioni oggetto di scambio saranno comunicate soltanto alle persone autorizzate e alle autorità competenti di cui alla presente legge. Soltanto le persone autorizzate e le autorità competenti possono utilizzare tali informazioni e ciò unicamente per i fini sopra indicati.

5. Le informazioni oggetto di scambio possono essere utilizzate per altri fini quando l'autorità competente estera che le ha rilasciate autorizza tale diverso uso. In nessun caso possono essere utilizzate ai fini di un'imposta inclusa in una categoria che ha formato oggetto di riserva. Le informazioni oggetto di scambio possono essere trasmesse a terzi solo previa autorizzazione dell'autorità competente estera che le ha rilasciate.

6. Con riferimento alle istituzioni finanziarie le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione limitatamente alla formazione, al trattamento e alla trasmissione dei dati utili allo

scambio di informazioni; pertanto continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di raccolta e conservazione dei dati identificativi del cliente e di quelli relativi ai rapporti ad esso riconducibili.

Art. 42
(Regolamento)

1. Con regolamento del Congresso di Stato, adottato previo parere obbligatorio del Garante per la tutela della riservatezza dei dati personali di cui al Capo V della Legge n.70/1995, in seguito, per brevità Garante, sono disciplinati:
 - a) i titolari del trattamento dei dati;
 - b) le modalità e i criteri di individuazione dei responsabili e degli incaricati del trattamento;
 - c) le responsabilità, gli obblighi ed i divieti gravanti sui soggetti di cui alle lettere a) e b);
 - d) le competenze dell'amministratore di sistema;
 - e) i sistemi e le procedure per garantire la sicurezza e l'integrità dei dati, nonché per consentire l'accesso limitato agli stessi, anche con riferimento ai dati in formato cartaceo;
 - f) le procedure tecniche di trattamento e scambio dei dati;
 - g) gli obblighi informativi relativi alla raccolta e al trattamento dei dati;
 - h) la procedura per il rilascio e gestione degli accessi e di riconoscimento dell'identità digitale;
 - i) la procedura di distruzione dei dati decorso il periodo di conservazione.

Art. 43
(Obblighi dei titolari, incaricati e responsabili)

1. Le istituzioni finanziarie, titolari del trattamento dei dati, devono:
 - a) mantenere presso la propria sede un registro nominativo dei responsabili e degli incaricati del trattamento autorizzati all'accesso;
 - b) verificare, con cadenza periodica o almeno annuale, le autorizzazioni rilasciate;
 - c) trasmettere al CLO, entro il 31 dicembre 2016, un elenco nominativo di detti soggetti responsabili incaricati.
2. Le variazioni rispetto alla comunicazione di cui al comma 1, lettera c), devono essere trasmesse al CLO precedentemente alla trasmissione dei dati e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta variazione. Gli obblighi di riservatezza proseguono in capo ai titolari anche in caso di revoca dell'accesso per cessazione del rapporto di lavoro o di consulenza presso l'istituzione finanziaria.
3. Il CLO deve mantenere presso la propria sede un registro nominativo dei propri responsabili e degli incaricati del trattamento autorizzati all'accesso, aggiornandolo tempestivamente in caso di variazioni e verificando, con cadenza periodica o almeno annuale, le autorizzazioni rilasciate. I titolari, i responsabili e gli incaricati devono assicurare che le postazioni individuali e gli accessi siano conformi a criteri di sicurezza e che le credenziali di accesso siano autorizzate e monitorate in maniera appropriata.
4. I responsabili e gli incaricati devono essere adeguatamente formati e resi consapevoli dei rischi potenziali associati al trattamento dei dati e delle norme e procedure a garanzia della sicurezza.
5. I responsabili e gli incaricati devono utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità previste dalla legge, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza nonché di indispensabilità; devono inoltre garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalle procedure, stabilendo le condizioni per escludere il rischio di duplicazione non autorizzata dei dati realizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati di interrogazione.

TITOLO VI SANZIONI

CAPO I SANZIONI

Art. 44

(Ostacolo all'attività del CLO)

1. Si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 50.000,00 a chiunque, avendone l'obbligo giuridico in virtù delle disposizioni della presente legge:
 - a) non ottemperi, in tutto o in parte, alle richieste del CLO di trasmissione di dati e informazioni ai fini dello scambio di informazioni di cui al Titolo III;
 - b) non osservi le disposizioni emanate dal CLO ai sensi della presente legge;
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica inoltre a chiunque ostacoli o si opponga alle attività di verifica e controllo del CLO o delle altre autorità o enti da questo delegati.

Art. 45

(Violazione degli obblighi di adeguata verifica e comunicazione)

1. Si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di euro 15.000,00 a un massimo di euro 50.000,00 alle Istituzioni Finanziarie Segnalanti che non adempiono agli obblighi di adeguata verifica e/o comunicazione, di cui al Titolo III, Capo III.
2. Si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 30.000,00 alle Istituzioni Finanziarie Segnalanti che, nell'adempiere agli obblighi di adeguata verifica e/o comunicazione di cui alla presente legge, forniscono informazioni non accurate o non corrette.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate ad ogni singola violazione riscontrata. Non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

Art. 46

(Inosservanza dei termini per la comunicazione delle informazioni nell'ambito del Global Standard)

1. Si applica la sanzione pecuniaria amministrativa pari a euro 10.000,00 ai Soggetti Finanziari Segnalanti che trasmettono le informazioni di cui all'articolo 29 oltre i termini in esso previsti.
2. Tale sanzione è ridotta del:
 - a) 50% per ritardi pari o inferiori a giorni 15;
 - b) 30% per ritardi superiori a giorni 15 ma comunque inferiori a giorni 30.
3. La comunicazione delle informazioni effettuata oltre il 30 giugno comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 45, comma 1.
4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a ogni singola violazione riscontrata.
5. Non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge n. 68/1989.

Art. 47

(Violazioni in materia di trattamento dei dati)

1. Il mancato rispetto degli obblighi di custodia e comunicazione dei nominativi dei responsabili e degli incaricati delle istituzioni finanziarie, di cui all'articolo 43, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di euro 2.000,00 per ogni singola violazione.

2. Oltre all'applicazione delle norme penali, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al Titolo V, la violazione degli obblighi di riservatezza, la comunicazione a terzi non autorizzati, la duplicazione non consentita, la diffusione e la distruzione, anche accidentali, di dati, comportano, in capo ai dipendenti pubblici, anche l'applicazione di sanzioni disciplinari a mente delle vigenti norme di disciplina e del codice di condotta degli agenti pubblici.

3. La violazione degli obblighi di riservatezza da parte di persone o di autorità dello Stato richiedente, comporta la sospensione delle forme di assistenza disciplinate nel Titolo III nei confronti di detto Stato, che viene deliberata con provvedimento adottato dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio.

Art. 48
(Recidiva)

1. In caso di recidiva nelle violazioni amministrative di cui agli articoli precedenti, la sanzione amministrativa viene aumentata fino a due volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione.

2. Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa.

3. Non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge n. 68/1989.

Art. 49
(Maggiorazione delle sanzioni per comportamenti fraudolenti)

1. Le sanzioni di cui agli articoli precedenti sono aumentate fino a due volte tanto nel minimo quanto nel massimo nel caso in cui, oltre alla condotta irregolare, venga fatto ricorso a mezzi fraudolenti.

2. Non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge n. 68/1989.

Art. 50
(Esclusione della responsabilità)

1. Le sanzioni di cui agli articoli precedenti non si applicano nel caso in cui il mancato rispetto di uno o più obblighi di adeguata verifica e comunicazione sia dovuto a cause di forza maggiore. In ogni caso non costituisce causa di forza maggiore, ai fini dell'applicazione del presente articolo:

- a) la mancanza o non sufficiente disponibilità di risorse per l'adempimento;
- b) il ritenere che altro soggetto avrebbe dovuto, o avrebbe potuto, adempiere agli obblighi di adeguata verifica e comunicazione previsti dalla presente legge.

2. Qualora una causa di forza maggiore sussista ai fini dell'applicazione del presente articolo, ma questa venga meno successivamente, le sanzioni di cui agli articoli precedenti non si applicano se il soggetto adempie, entro 15 giorni dalla cessazione della causa di forza maggiore, agli obblighi di adeguata verifica e comunicazione.

Art. 51
(Contestazione delle violazioni)

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui agli articoli precedenti, nonché l'applicazione delle relative sanzioni competono al CLO.

2. L'azione di accertamento delle violazioni si prescrive dopo cinque anni decorrenti dalla data in cui è stata commessa la violazione.

3. La sanzione pecuniaria amministrativa è estinta mediante il versamento al CLO di quanto dovuto nei termini indicati nell'ingiunzione di pagamento.

4. La facoltà di estinguere la sanzione mediante oblazione volontaria è esercitata attraverso il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione comminata, da effettuarsi entro venti giorni dalla notifica del provvedimento.

5. Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo, nelle forme e nei termini di cui al Titolo II della Legge n. 68/1989, fatta salva la possibilità per il Giudice di derogare, nell'ambito dei ricorsi avverso le sanzioni comminate, a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, della legge medesima.

6. Il CLO, qualora il soggetto sanzionato non abbia provveduto al pagamento, attiva la procedura di riscossione tramite ruolo prevista dalla Legge 25 maggio 2004 n.70.

7. L'iscrizione a ruolo avviene non prima di sei mesi dalla notifica del provvedimento sanzionatorio per il doppio della sanzione.

8. Le sanzioni pecuniarie amministrative definite dalla presente legge sono comprese nell'elenco che annualmente il Giudice Amministrativo d'Appello propone ai sensi dell'articolo 32 della Legge n. 68/1989.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

(Disposizioni di coordinamento e transitorie)

1. Con decreto delegato possono essere:

- a) modificati o periodicamente aggiornati gli allegati alla presente legge;
- b) definite le sanzioni relative alla applicazione della normativa FATCA;
- c) stabilite le regole tecniche e per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni relative ai conti oggetto di comunicazione;
- d) introdotte disposizioni applicative e di coordinamento della presente legge necessarie alla sua attuazione e alla risoluzione di conflitti con altre disposizioni; tale delega esaurisce la sua efficacia il 31 dicembre 2017;
- e) inserite disposizioni applicative successive all'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

2. Alla luce degli urgenti adempimenti cui il CLO è tenuto ad espletare per l'applicazione degli strumenti di cooperazione fiscale di cui al Titolo III, ed in particolare per l'implementazione dello scambio automatico delle informazioni finanziarie, dando attuazione a quanto disposto dal Congresso di Stato con Delibera n. 15 del 23 marzo 2015 circa il fabbisogno dinamico e le speciali procedure di assunzione e formazione del personale, recependo altresì le raccomandazioni formulate dal Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes – OCSE nel rapporto di valutazione di fase 2 adottato nel novembre 2013, si dà mandato allo stesso Congresso di Stato di promuovere le procedure per l'assunzione a tempo indeterminato di n.2 esperti attraverso l'emissione di apposito bando per titoli/titoli e colloquio di cui agli articoli 32 e 33 del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n. 106.

3. Con l'entrata in vigore della presente legge i due funzionari, di cui uno con funzione di dirigente, nominati ai sensi della Legge n.95/2008 e successive modifiche, restano in carica nelle corrispondenti qualifiche di cui all'articolo 7, sino alla scadenza del mandato che per effetto delle rispettive deliberazioni di nomina ai sensi della normativa previgente è fissata al 1° aprile 2018. Agli stessi, così come agli altri dipendenti del CLO, si applicano in ogni caso le disposizioni di cui alla presente disciplina fra le quali quelle in materia di doveri, adempimenti e incompatibilità.

Art. 53
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 54
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 27 novembre 2015/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

TERMINE	GLOBAL STANDARD	FATCA Modello IGA II	EU
Istituzione Finanziaria Segnalante <i>Reporting Financial Institution</i>	Un'Istituzione Finanziaria di una GIURISDIZIONE PARTECIPANTE che non è un ISTITUZIONE FINANZIARIA NON SEGNALANTE.	Un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante che non è un ISTITUZIONE FINANZIARIA NON SEGNALANTE.	Qualsiasi Istituzione Finanziaria di ogni STATO MEMBRO, con i requisiti richiesti, che non è una ISTITUZIONE FINANZIARIA NON SEGNALANTE.
Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante <i>Participating Jurisdiction Financial Institution</i>	Un'Istituzione Finanziaria che è residente in una GIURISDIZIONE PARTECIPANTE, ma esclude le succursali di detto Istituzione Finanziaria situata al di fuori di tale GIURISDIZIONE PARTECIPANTE, e tutte le succursali di un Istituzione Finanziaria che non è residente in una Giurisdizione Partecipante, se dette succursali sono situate in tale Giurisdizione Partecipante.	Un'Istituzione Finanziaria che è residente in una GIURISDIZIONE PARTECIPANTE, ma esclude le succursali di detto Istituzione Finanziaria situata al di fuori di tale GIURISDIZIONE PARTECIPANTE, e tutte le succursali di un Istituzione Finanziaria che non è residente in una Giurisdizione Partecipante, se dette succursali sono situate in tale Giurisdizione Partecipante.	Un'Istituzione Finanziaria che è residente a San Marino, ma esclude le succursali di detta Istituzione Finanziaria situata al di fuori di San Marino, e tutte le succursali di un Istituto Finanziario che non è residente a San Marino, se dette succursali sono situate a San Marino.
Istituzione Finanziaria Financial Institution	Un ISTITUTO DI CUSTODIA, un ISTITUTO DI DEPOSITO, un'ENTITA' DI INVESTIMENTO o UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONI SPECIFICATA.	Un ISTITUTO DI CUSTODIA, un ISTITUTO DI DEPOSITO, un'ENTITA' DI INVESTIMENTO o UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONI SPECIFICATA.	Un ISTITUTO DI CUSTODIA, un ISTITUTO DI DEPOSITO, un'ENTITA' DI INVESTIMENTO o UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONI SPECIFICATA.
Istituto di Custodia <i>Custodial Institution</i>	Un'ENTITÀ che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, ATTIVITÀ FINANZIARIE per conto di terzi. Un Organismo detiene ATTIVITÀ FINANZIARIE per conto di altri soggetti quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Organismo attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20% del	Ogni ENTITÀ che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, ATTIVITÀ FINANZIARIE per conto di terzi. Un'ENTITÀ detiene attività finanziarie per conto di altri soggetti quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'entità attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell'entità nel periodo	Ogni ENTITÀ che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, ATTIVITÀ FINANZIARIE per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20% del reddito lordo dell'Entità

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	reddito lordo dell'Organismo nel periodo minore tra: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o il periodo durante il quale l'Organismo è esistito.	minore tra: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o (ii) il periodo durante il quale l'entità è esistita.	nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.
Istituto di Deposito <i>Depository Institution</i>	Un'ENTITÀ che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare.	Un'ENTITÀ che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare.	Ogni ENTITÀ che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare.
Organismo di Investimento <i>Investment Entity</i>	Un'ENTITÀ che principalmente svolge per scopi commerciali una o più delle seguenti attività o operazioni a nome o per conto di un cliente: negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, derivati, ecc.), di valuta estera, di strumenti finanziari su cambi, su tassi di interesse e su indici; di valori mobiliari o di future su merci; gestione individuale e collettiva di portafogli; o altre forme di investimento, amministrazione o gestione di ATTIVITÀ FINANZIARIE o di denaro per conto di terzi; o il cui reddito lordo è attribuibile principalmente ad investimenti, reinvestimenti o commercio di Attività Finanziarie, se l'Organismo è gestito da	Ogni ENTITÀ che svolge come attività economica (o è gestita da un'entità che svolge come attività economica) una o più delle seguenti attività od operazioni per o per conto di un cliente: negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, derivati, ecc.), di valuta estera, di strumenti finanziari su cambi, su tassi di interesse e su indici; di valori mobiliari o di future su merci; gestione individuale e collettiva di portafogli; o altre forme di investimento, amministrazione o gestione di fondi o di denaro per conto di terzi.	Ogni ENTITÀ che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente: negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.) valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate; gestione individuale e collettiva di portafoglio oppure altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie o denaro per conto di terzi oppure il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di ATTIVITÀ FINANZIARIE, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è UN'ISTITUZIONE DI

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>un altro Organismo che è un ISTITUTO DI DEPOSITO, un ISTITUTO DI CUSTODIA, UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONE SPECIFICATA o un ORGANISMO DI INVESTIMENTO. Si considera che un Organismo svolga principalmente per scopi commerciali una o più delle attività, o il reddito lordo di un Organismo sia principalmente attribuibile ad attività di investimento, reinvestimento o commercio di Attività Finanziarie, se il reddito lordo dell'Organismo attribuibile alle attività in questione è pari o superiore al 50% del reddito lordo dell'Organismo nel periodo minore tra: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o (ii) il periodo durante il quale l'Organismo è esistito. Il termine "Organismo di Investimento" non comprende un Organismo che è un SOGGETTO NON FINANZIARIO ATTIVO.</p>		<p>DEPOSITO, UN'ISTITUZIONE DI CUSTODIA, UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONI SPECIFICATA o UN'ENTITÀ DI INVESTIMENTO.</p>
--	---	--	---

<p>Attività Finanziaria <i>Financial Asset</i></p>	<p>Include un titolo (ad esempio, quota di azioni in una società per azioni; partecipazione in qualità di socio o beneficiario effettivo in una società di persone ad azionariato diffuso o quotata in borsa o in un trust; obbligazione, pagherò o altro titolo di debito), partecipazione in società di persone, commodity, swap (ad esempio, swap su tassi di interesse, swap su valute, basis swaps, caps su tassi di interesse, floors su tassi di interesse, commodity swaps, equity swaps, equity index swaps e contratti simili), Contratto di Assicurazione o Contratto di Rendita, o partecipazione (tra cui contratto future o a termine o di opzione) in un titolo, partecipazione in società di persone, commodity, swap, Contratto di Assicurazione o Contratto di Rendita. Il termine "Attività Finanziaria" non comprende una partecipazione non debitoria diretta in beni immobili.</p>	<p>----- -----</p>	<p>Include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine "Attività Finanziaria" non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.</p>
<p>Impresa di Assicurazioni Specificata <i>Specified Insurance Company</i></p>	<p>ENTITÀ che è un'impresa di assicurazioni (o la holding di un'impresa di assicurazioni) che emette un CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER IL QUALE È MISURABILE UN VALORE MATURATO o un CONTRATTO DI RENDITA, o è obbligata ad effettuare i relativi pagamenti.</p>	<p>ENTITÀ che è una impresa di assicurazioni (o la <i>holding</i> di una impresa di assicurazioni) che emette, o è obbligata a effettuare, pagamenti in relazione a un CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER IL QUALE È MISURABILE UN VALORE MATURATO o un contratto di rendita.</p>	<p>Ogni ENTITÀ che è un'impresa di assicurazioni (o la holding di un'impresa di assicurazioni) che emette CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER I QUALI È MISURABILE UN VALORE MATURATO o CONTRATTI DI RENDITA o è obbligata a effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

<p>Istituzione Finanziaria Non Segnalante</p> <p><i>Non-Reporting Financial Institution</i></p>	<p>Un Istituzione Finanziaria che è: un Organismo Pubblico, ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE o BANCA CENTRALE, che non sia in relazione ad un pagamento derivante da un obbligo assunto nell'ambito di un'attività finanziaria commerciale svolta da UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONI SPECIFICATA, ISTITUTO DI CUSTODIA o ISTITUTO DI DEPOSITO; un FONDO PENSIONE AD AMPIA PARTECIPAZIONE; un FONDO PENSIONE A PARTECIPAZIONE RISTRETTA; UN FONDO PENSIONE DI UN ORGANISMO PUBBLICO, Organizzazione Internazionale o Banca Centrale; o EMITTENTE DI CARTE DI CREDITO QUALIFICATO; qualsiasi altro Organismo che presenti un basso rischio di essere utilizzato per evadere il fisco, ed è definito nel diritto interno come un ISTITUTO FINANZIARIO NON SEGNALANTE, a condizione che lo status di tale Organismo come Istituto Finanziario Non Segnalante non pregiudichi le finalità del Common Reporting Standard; un VEICOLO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO ESENTE; o un trust, nella misura in cui il fiduciario è un Istituto Finanziario Segnalante e comunica tutte le informazioni richieste su tutti i Conti Soggetti a Comunicazione</p>	<p>Qualsiasi ISTITUZIONE FINANZIARIA di San Marino o altra entità residente a San Marino descritta nell'Allegato II come un'istituzione finanziaria sammarinese non tenuta alla comunicazione o che altrimenti si qualifica come un'istituzione finanziaria estera (FFI) considerata adempiente o un beneficiario effettivo esente ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense, in vigore alla data di firma del presente Accordo.</p>	<p>Si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria che è:</p> <p>a) un'Entità Statale, un'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE o una BANCA CENTRALE, tranne per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di Attività Finanziaria commerciale svolta da UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONI SPECIFICATA, UN'ISTITUZIONE DI CUSTODIA o UN'ISTITUZIONE DI DEPOSITO;</p> <p>b) un FONDO PENSIONE AD AMPIA PARTECIPAZIONE, un FONDO PENSIONE A PARTECIPAZIONE RISTRETTA, un FONDO PENSIONE DI UN'ENTITÀ STATALE, di un'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE o di una BANCA CENTRALE o un EMITTENTE QUALIFICATO DI CARTE DI CREDITO;</p> <p>c) qualsiasi altra ENTITÀ che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione fiscale, è definita nel diritto nazionale come ISTITUZIONE FINANZIARIA NON TENUTA ALLA COMUNICAZIONE, è contemplata dall'articolo 8, paragrafo 7 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e comunicata a San Marino e, per San Marino, viene comunicata alla Commissione europea, a</p>
--	--	---	---

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	del trust.		condizione che il suo status di ISTITUZIONE FINANZIARIA NON TENUTA ALLA COMUNICAZIONE non pregiudichi il conseguimento degli scopi del presente accordo; d) un VEICOLO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO ESENTE oppure e) un trust, nella misura in cui il rispettivo trustee è UN'ISTITUZIONE FINANZIARIA NON TENUTA ALLA COMUNICAZIONE e comunica tutte le informazioni che devono essere comunicate conformemente alla sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del trust.
<p>Organismo Pubblico <i>Governmental Entity</i></p>	<p>Il Governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione (che, per evitare ogni dubbio, include uno stato, una provincia, un distretto o un comune), o qualsiasi agenzia o ente interamente di proprietà di una giurisdizione o di uno dei soggetti precedenti (ciascuno designato come "Organismo Pubblico"). Questa categoria comprende le parti integranti, gli organismi controllati e le suddivisioni politiche di una giurisdizione. Il termine "parte integrante" di una giurisdizione designa una persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente o altro organo, in qualsiasi modo</p>	<p>Il Governo sammarinese, ogni suddivisione politica di San Marino (che, a scampo di equivoci, include uno stato, una provincia, un distretto o un comune), o qualsiasi agenzia o ente pubblico interamente di proprietà di San Marino o uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti (detto, "entità governativa di San Marino"). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di San Marino. Per parte integrante di San Marino si intende ogni persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente pubblico o altro organismo, comunque designato, che costituisce un'autorità governativa di San Marino. Gli utili netti dell'autorità governativa devono essere</p>	<p>Si intende il Governo di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro, da San Marino o da un'altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'"Entità Statale"). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra</p>

	<p>designato, che costituisce un'autorità pubblica di una giurisdizione. I guadagni netti dell'autorità pubblica devono essere accreditati su di un conto proprio o su altri conti della giurisdizione, senza che alcuna percentuale vada a beneficio di una persona privata. Il termine "parte integrante" non include persone fisiche che siano un sovrano, funzionario o amministratore che agisce a titolo privato o personale. Il termine "ORGANISMO CONTROLLATO" designa un Organismo che è separato nella forma dalla giurisdizione o che altrimenti costituisce un organismo giuridico separato, a condizione che:</p> <p>l'Organismo sia interamente di proprietà e controllato da uno o più Organismi pubblici, direttamente o tramite uno o più organismi controllati;</p> <p>i guadagni netti dell'Organismo siano accreditati sul suo conto o sui conti di uno o più Organismi pubblici, senza che alcuna percentuale delle sue entrate vada a beneficio di una persona privata; e gli attivi dell'Organismo siano conferiti ad uno o più Organismi pubblici in caso di scioglimento.</p> <p>Le entrate non vanno a beneficio di persone private se tali persone sono i beneficiari designati</p>	<p>accreditati su un conto proprio o su altri conti di San Marino, senza percentuali a beneficio di una persona privata. Per parte integrante non si intendono persone fisiche nella veste di sovrano, ufficiale o amministratore operanti a titolo privato o personale.</p> <p>Per entità controllata si intende un'entità separata nella forma da San Marino o che altrimenti costituisce un'entità giuridica separata, a condizione che: l'entità sia interamente di proprietà e controllata da una o più entità governative di San Marino, direttamente o tramite una o più entità controllate; gli utili netti dell'entità siano accreditati sul suo conto o sui conti di una o più entità governative di San Marino, senza percentuale di introiti a beneficio di una persona privata; e gli attivi dell'entità conferiscano ad una o più entità governative di San Marino in caso di dissoluzione.</p> <p>Un introito non è considerato a beneficio di privati se tali persone sono i beneficiari designati di un programma governativo e le attività del programma sono svolte per il benessere pubblico o riguardano la gestione di alcune fasi di governo. Fermo restando quanto sopra, tuttavia, l'introito è considerato a beneficio di privatise deriva dall'utilizzo di un'entità governativa al fine di condurre un'attività commerciale che presta</p>	<p>giurisdizione.</p>
--	--	--	-----------------------

	<p>di un programma pubblico, e le attività del programma sono svolte per il benessere del pubblico in generale o riguardano la gestione di alcune fasi del governo. Tuttavia, fermo restando quanto sopra, si ritiene che le entrate vadano a beneficio di persone private se derivano dall'utilizzo di un organismo pubblico al fine di condurre un'attività commerciale che fornisce servizi finanziari a soggetti privati, ad esempio servizi bancari a carattere commerciale.</p>	<p>servizi finanziari a soggetti privati, come ad esempio servizi bancari a carattere commerciale.</p>	
<p>Organizzazione Internazionale <i>International Organisation</i></p>	<p>Un'organizzazione internazionale, o un'agenzia o ente interamente di sua proprietà. Questa categoria contempla ogni organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) che include principalmente governi; che ha in vigore un accordo con la giurisdizione relativo alla sede o sostanzialmente analogo; e le cui entrate non vanno a beneficio di persone private.</p>	<p>Qualsiasi organizzazione internazionale, agenzia o ente interamente di proprietà dell'organizzazione. Questa categoria include ogni organizzazione intergovernativa (inclusa un'organizzazione sovranazionale) che include principalmente governi non statunitensi; ha un accordo di sede in vigore con San Marino; e il cui introito non va a beneficio di privati.</p>	<p>Qualsiasi organizzazione internazionale, agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) che consiste principalmente di governi che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con lo Stato membro, San Marino o l'altra giurisdizione e iii) il cui reddito non matura a beneficio di privati.</p>
<p>Banca Centrale <i>Central Bank</i></p>	<p>Un'istituzione che, per legge o per autorizzazione governativa, è l'autorità principale, oltre al Governo della giurisdizione stessa, preposta all'emissione di strumenti destinati a circolare come valuta. Tale</p>	<p>L'istituzione che, per legge o per autorizzazione governativa, è l'autorità principale, oltre al Governo di San Marino stesso, di emissione di strumenti destinati a circolare come moneta. Tale istituzione può comprendere un ente</p>	<p>Un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo dello Stato membro stesso, di San Marino o dell'altra giurisdizione che emette strumenti destinati a</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>istituzione può comprendere un ente separato dal Governo della giurisdizione, a prescindere dal fatto che sia interamente o parzialmente di proprietà della giurisdizione.</p>	<p>separato dal Governo sammarinese, a prescindere che sia interamente o parzialmente di proprietà di San Marino.</p>	<p>circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo dello Stato membro, di San Marino o dell'altra giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dallo Stato membro, da San Marino o dall'altra giurisdizione.</p>
<p>Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione <i>Broad Participation Retirement Fund</i></p>	<p>Un fondo istituito per erogare pensioni, indennità per invalidità o decesso, o una combinazione di esse, ai beneficiari che sono dipendenti o ex dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro in considerazione dei servizi resi, a condizione che il fondo: non abbia un beneficiario unico con un diritto a più del cinque per cento delle attività del fondo; sia soggetto a regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali; e soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti: il fondo sia generalmente esente dall'imposta sui redditi da investimenti, ovvero la tassazione di tali redditi sia differita o ad un'aliquota ridotta, in virtù del suo status di piano pensionistico; il fondo riceva almeno il 50% dei suoi contributi totali (diversi dai trasferimenti di attività o dai conti pensionistici da parte dei datori di lavoro promotori; le distribuzioni o i prelievi dal fondo siano</p>	<p>Un fondo istituito a San Marino per fornire pensioni, indennità di decesso o invalidità o una combinazione di esse ai beneficiari che sono dipendenti o ex dipendenti (o le persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro come corrispettivo dei servizi resi, a condizione che il fondo: non abbia un beneficiario unico con un diritto a più del cinque per cento delle attività del fondo; sia soggetto a normativa statale e fornisca informazioni annuali sui suoi beneficiari alle autorità fiscali competenti a San Marino; e soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti: il fondo sia generalmente esente da imposte a San Marino sui redditi da investimenti in base alle leggi sammarinesi in virtù del suo status di piano pensionistico o previdenziale; il fondo riceva almeno il 50 per cento dei suoi contributi totali (che non siano trasferimenti di attività da altri o da conti pensionistici e previdenziali da parte dei datori di lavoro promotori; le distribuzioni o i prelievi</p>	<p>Un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione degli stessi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo: non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5% dell'attivo del fondo; sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali e soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti: il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione di tali redditi è differita o assoggettata a un'aliquota ridotta, dato il suo status di regime pensionistico; il fondo riceve almeno il 50% del totale dei suoi contributi (diversi dai trasferimenti di attività da altri piani pensionistici, o da conti pensionistici dai datori di lavoro che lo</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>ammessi solo al verificarsi di determinati eventi legati al pensionamento, all'invalidità o al decesso (ad eccezione di distribuzioni ad altri fondi pensione o conti pensionistici, ovvero si applichino penali sulle distribuzioni o i prelievi effettuati prima di tali eventi specifici; o i contributi (diversi da taluni contributi a posteriori ammessi) da parte dei dipendenti al fondo siano limitati in base al reddito percepito dal dipendente o non possano eccedere i \$50.000 all'anno, applicando le norme per l'aggregazione dei conti e la conversione valutaria.</p>	<p>dal fondo siano ammessi solo al verificarsi di determinati eventi legati al pensionamento, all'invalidità o al decesso (ad eccezione di rinnovi di distribuzioni verso altri fondi pensione di cui ai paragrafi A- C di questa sezione o conti pensionistici e previdenziali di cui al sub-paragrafo A(1) della sezione V del presente Allegato II), oppure si applichino sanzioni sulle distribuzioni o i prelievi effettuati prima di tali eventi specifici; o i contributi (diversi da certi contributi a posteriori ammessi) versati dai dipendenti al fondo siano limitati in base al reddito del dipendente o non possano eccedere i \$50.000 all'anno, applicando le regole dell' Allegato I per l'aggregazione dei conti e la conversione valutaria.</p>	<p>finanziano; le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso (eccetto le distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici, o a conti pensionistici, o si applicano penalità a distribuzioni o prelievi effettuati prima di tali eventi specifici oppure i contributi (diversi da determinati contributi di reintegro autorizzati) al fondo da parte dei dipendenti sono limitati con riferimento ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annualmente un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 50 000 USD, applicando le norme della sezione VII relativa all'aggregazione di conti e alla conversione valutaria.</p>
<p>Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta <i>Narrow Participation Retirement Fund</i></p>	<p>Un fondo istituito per erogare pensioni, indennità per invalidità o decesso ai beneficiari che sono dipendenti o ex dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro in considerazione dei servizi resi, a condizione che: il fondo conti meno di 50 partecipanti; il fondo sia promosso da uno o più datori di lavoro diversi da ORGANISMI DI INVESTIMENTO o SOGGETTI</p>	<p>Un fondo istituito a San Marino per fornire pensioni, indennità di decesso o invalidità ai beneficiari che sono dipendenti o ex dipendenti (o le persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro come corrispettivo dei servizi resi, a condizione che: il fondo conti meno di 50 partecipanti; il fondo sia promosso da uno o più datori di lavoro diversi da entità d'investimento o NFFE entità non finanziarie</p>	<p>Un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che: il fondo abbia meno di 50 partecipanti; il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono Entità di Investimento o Entità Non</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>NON FINANZIARI PASSIVI; i contributi dei dipendenti e dei datori di lavoro al fondo (diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici siano limitati, rispettivamente, in base al reddito percepito e alla retribuzione del dipendente; i partecipanti che non sono residenti della giurisdizione in cui è istituito il fondo non abbiano diritto a più del 20% delle attività del fondo; e il fondo sia soggetto a regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali.</p>	<p>estere passive; i contributi dei dipendenti e dei datori di lavoro al fondo che non siano trasferimenti di attività da conti pensionistici e previdenziali siano limitati, rispettivamente, in base al reddito e al compenso del dipendente; i partecipanti non residenti a San Marino non abbiano diritto a più del 20 per cento delle attività del fondo; e il fondo sia soggetto a normativa governativa e fornisca informazioni annuali sui suoi beneficiari alle autorità fiscali competenti di San Marino.</p>	<p>Finanziarie Passive; i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro (diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente; i partecipanti che non sono residenti nella giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20% dell'attivo del fondo e il fondo sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali.</p>
<p>Fondo Pensione di un Organismo Pubblico, Organizzazione Internazionale o Banca Centrale <i>Pension Fund of a Governmental Entity, International Organisation or Central Bank</i></p>	<p>Un fondo istituito da un ORGANISMO PUBBLICO, ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE o BANCA CENTRALE per erogare pensioni, indennità per invalidità o decesso ai beneficiari o partecipanti che sono dipendenti o ex dipendenti (o persone designate da tali dipendenti), o che non sono dipendenti o ex dipendenti, se le prestazioni vengono fornite a tali beneficiari o partecipanti in considerazione dei servizi personali resi all'Organismo Pubblico, ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE o Banca Centrale.</p>	<p>Un fondo istituito a San Marino da un beneficiario effettivo esente per fornire pensioni, indennità d'invalidità o decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono dipendenti o ex dipendenti del beneficiario effettivo esente (o persone designate da tali dipendenti), o che non sono dipendenti o ex dipendenti, se i benefici forniti ai suddetti beneficiari o partecipanti sono versati come corrispettivo dei servizi personali prestati al beneficiario effettivo esente.</p>	<p>Un fondo istituito da un'Entità Statale, da un'Organizzazione Internazionale o da una Banca Centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'Entità Statale, l'Organizzazione Internazionale o la Banca Centrale.</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

<p>Emittente di Carte di Credito Qualificato <i>Qualified Credit Card Issuer</i></p>	<p>Un Istituto Finanziario che soddisfa i seguenti requisiti: l'Istituto Finanziario è un Istituto Finanziario unicamente perché è un emittente di carte di credito che accetta depositi solo quando un cliente effettua un pagamento superiore ad un saldo dovuto in relazione alla carta e il pagamento in eccesso non viene immediatamente restituito al cliente; l'Istituto Finanziario attua politiche e procedure atte ad impedire che un cliente possa effettuare un pagamento in eccesso superiore a \$50.000, o per garantire che l'eventuale pagamento in eccesso del cliente superiore a \$50.000 venga rimborsato al cliente entro 60 giorni, applicando in ogni caso le norme per l'aggregazione dei conti e la conversione valutaria. A tal fine, un pagamento in eccesso di un cliente non si riferisce ai saldi creditori sotto forma di addebiti contestati, ma include saldi creditori derivanti dalla restituzione delle merci.</p>	<p>Un'istituzione finanziaria è un'istituzione finanziaria sammarinese non tenuta alla comunicazione e ritenuta una FFI certificata considerata adempiente ai fini della sezione 1471 del codice tributario statunitense se soddisfa i seguenti requisiti: l'istituzione finanziaria è tale unicamente perché è un emittente di carte di credito che accetta depositi solo quando un cliente effettua pagamenti in eccesso di un saldo dovuto tramite carta e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente; a partire da o prima del 1° luglio 2014, l'istituzione finanziaria attua politiche e procedure per evitare depositi di clienti superiori a \$50.000 o per garantire che qualsiasi deposito di clienti superiore ai \$50.000, in ogni caso, applicando le regole di cui all'Allegato I sull'aggregazione di conti e sulla conversione valutaria, sia restituito al cliente entro 60 giorni. A tal fine, un deposito cliente non include saldi di credito sotto forma di addebiti contestati, ma include saldi di credito derivanti da restituzione delle merci; e l'istituzione finanziaria deve soddisfare i requisiti previsti nel paragrafo C della sezione VI del presente Allegato II.</p>	<p>Un'Istituzione Finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti: è un'Istituzione Finanziaria esclusivamente in quanto è un'emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente eccedente il saldo dovuto a titolo della carta e il pagamento in eccesso al cliente non è immediatamente restituito e a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale data l'Istituzione Finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme in materia di aggregazione dei conti e conversione valutaria. A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.</p>
<p>Veicolo di Investimento Collettivo Esente</p>	<p>Un Organismo di Investimento che è regolamentato come un VEICOLO DI INVESTIMENTO</p>	<p>----- -----</p>	<p>Un'Entità di Investimento che è regolamentata come VEICOLO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO, a condizione</p>

<p><i>Exempt Collective Investment Vehicle</i></p>	<p>COLLETTIVO, a condizione che tutte le partecipazioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o tramite persone fisiche o persone giuridiche che non sono Persone Soggette a Comunicazione, ad eccezione di un Soggetto Non Finanziario Passivo con CONTROLLANTI che sono PERSONE SOGGETTE A COMUNICAZIONE. Un Organismo di Investimento che è regolamentato come un veicolo di investimento collettivo rientra nell'ambito di INVESTIMENTO COLLETTIVO ESENTE unicamente per il fatto che il veicolo di investimento collettivo ha emesso materialmente azioni al portatore, a condizione che: il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta materialmente alcuna azione al portatore; il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste azioni al momento del riscatto; il veicolo di investimento collettivo esegua le procedure di adeguata verifica stabilite alle Sezioni da II a VII e comunichi eventuali informazioni richieste relative a tali azioni allorquando esse vengono presentate per il riscatto o altro pagamento; e il veicolo di investimento collettivo preveda politiche e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate o</p>		<p>che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso Persone Fisiche o Entità che non sono Persone Oggetto di Comunicazione, escluse le ENTITÀ NON FINANZIARIE PASSIVE aventi Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Un' Entità di Investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo non cessa di qualificarsi, come Veicolo di INVESTIMENTO COLLETTIVO ESENTE soltanto perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che: il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, alcuna azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre 2015; il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste azioni in caso di riscatto; il veicolo di investimento collettivo attui le procedure di adeguata verifica di cui alle sezioni da II a VII e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni, quando queste ultime sono presentate per il riscatto o per altro pagamento e il veicolo di investimento collettivo disponga di politiche e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate o immobilizzate al più</p>
--	--	--	---

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	immobilizzate il prima possibile.		presto, e comunque anteriormente al 1° gennaio 2018.
Conto Finanziario <i>Financial Account</i>	Un conto intrattenuto da un Istituto Finanziario e include un CONTO DI DEPOSITO, un CONTO DI CUSTODIA e: nel caso di un Organismo di Investimento, partecipazioni o interessi passivi nell'Istituto Finanziario. Fermo restando quanto sopra, il termine "Conto Finanziario" non include partecipazioni o interessi passivi in un Organismo che è un Organismo di Investimento per il solo fatto che fornisce consulenza in materia di investimenti a, e agisce per conto di, o gestisce portafogli per, e agisce per conto di, un cliente al fine di investire, gestire o amministrare Attività Finanziarie depositate a nome del cliente presso un Istituto Finanziario diverso da tale Organismo; nel caso di un Istituto Finanziario non descritto, le partecipazioni o interessi passivi nell'Istituto Finanziario, se la classe delle partecipazioni è stata istituita allo scopo di evitare la comunicazione conformemente della Sezione I; e un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato e un Contratto di Rendita emesso o intrattenuto da un Istituto Finanziario, che non sia una rendita	Ha lo stesso significato di cui ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense, ma non include i conti esclusi dalla definizione di conto finanziario di cui all'Allegato II.	Un conto intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria; tale espressione include un CONTO DI DEPOSITO, un CONTO DI CUSTODIA e: nel caso di un'Entità di Investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria. Tuttavia, l'espressione "Conto Finanziario" non comprende le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Entità che è un'Entità di Investimento unicamente perché presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di, o gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di Attività Finanziarie depositate a nome del cliente presso un'Istituzione Finanziaria diversa da tale Entità; nel caso di un'Istituzione Finanziaria non descritta nella parte C, punto 1, lettera a), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi della sezione I e qualsiasi Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>vitalizia immediata non trasferibile e non collegata agli investimenti rilasciata ad una persona fisica e che monetizza una pensione o indennità per invalidità prevista ai sensi di un conto che è un CONTO ESCLUSO.</p> <p>Il termine "CONTO FINANZIARIO" non comprende alcun conto che è un Conto Escluso.</p>		<p>Maturato e qualsiasi Contratto di Rendita emesso da o intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un CONTO ESCLUSO.</p> <p>L'espressione "Conto Finanziario" non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso.</p>
<p>Conto di Deposito</p> <p><i>Depository Account</i></p>	<p>Qualsiasi conto commerciale, conto corrente, conto di risparmio, conto a termine, o un conto attestato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altri strumenti analoghi intrattenuti da un Istituto Finanziario nel corso della normale attività bancaria o simile.</p> <p>Un Conto di Deposito comprende anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazione in virtù di un contratto di investimento garantito o accordo analogo per il versamento o accredito di interessi su di esso.</p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>Comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione Finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o simile. Un Conto di Deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito di un analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi.</p>
<p>Conto di Custodia</p>	<p>Un conto (diverso da un CONTRATTO DI</p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>Si intende un conto (diverso da un Contratto</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

<p><i>Custodial Account</i></p>	<p>ASSICURAZIONE O CONTRATTO DI RENDITA) che include una o più Attività Finanziarie a vantaggio di un'altra persona.</p>		<p>di Assicurazione o da un Contratto di Rendita) che detiene una o più Attività Finanziarie a beneficio di un'altra persona.</p>
<p>Partecipazione <i>Equity Interest</i></p>	<p>Nel caso di una società di persone che è un Istituto Finanziario, una partecipazione al capitale o agli utili nella società di persone. Nel caso di un trust che è un Istituto Finanziario, si ritiene che una Partecipazione sia detenuta da una persona trattata come un disponente o beneficiario di tutto o parte del trust, o da altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo effettivo sul trust. Una Persona Soggetta a Comunicazione sarà trattata come un beneficiario di un trust se tale Persona Soggetta a Comunicazione ha il diritto di ricevere, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un mandatario) una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale dal trust.</p>	<p>----- -----</p>	<p>Nel caso di una società di persone che è un'Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione sarà considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.</p>
<p>Contratto di Assicurazione <i>Insurance Contract</i></p>	<p>Un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente accetta di pagare una somma al verificarsi di una contingenza specifica che implica un rischio di mortalità, morbilità,</p>	<p>Hanno lo stesso significato previsto nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense.</p>	<p>Un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni,</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	infortunio, responsabilità o immobiliare.		responsabilità o rischio patrimoniale.
<p>Contratto di Rendita <i>Annuity Contract</i></p>	Un contratto in base al quale l'emittente accetta di effettuare i pagamenti per un periodo di tempo determinato, in tutto o in parte in relazione alla speranza di vita di una o più persone fisiche. Tale termine include anche un contratto che è considerato un Contratto di Rendita in conformità con la legge, regolamento o pratica della giurisdizione in cui è stato emesso il contratto, e in base al quale l'emittente accetta di effettuare i pagamenti per un determinato numero di anni.	Hanno lo stesso significato previsto nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense.	Un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più Persone Fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.
<p>Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato <i>Cash Value Insurance Contract</i></p>	Un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione tra due compagnie di assicurazione) per il quale è misurabile un VALORE MATURATO.	Hanno il significato di cui al pertinente regolamento del Tesoro degli Stati Uniti.	Un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.
<p>Valore Maturato <i>Cash Value</i></p>	Il maggiore tra l'importo che il contraente assicurato ha diritto a ricevere dietro riscatto o risoluzione del contratto (determinato senza riduzione per eventuali oneri di riscatto o prestiti su polizze), e l'importo che il contraente assicurato può prendere in prestito ai sensi del contratto o in relazione allo stesso. Fermo restando quanto	Hanno lo stesso significato previsto nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense.	Il maggiore tra l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto

	<p>sopra, il termine "Valore Maturato" non comprende un importo dovuto in virtù di un Contratto di Assicurazione: esclusivamente a seguito del decesso di una persona fisica assicurata conformemente ad un contratto di assicurazione sulla vita; come indennità per lesioni personali o di malattia o altra indennità che fornisce un risarcimento per un danno economico sostenuto al verificarsi dell'evento contro cui l'assicurazione è stata stipulata; come rimborso di un premio versato in precedenza (meno il costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) in virtù di un Contratto di Assicurazione (che non sia un'assicurazione sulla vita collegata ad investimenti o un contratto di rendita) per via dell'annullamento o risoluzione del contratto, diminuzione dell'esposizione al rischio durante il periodo di efficacia del contratto, o a causa della correzione di un errore nell'inserimento dei dati o errore analogo in relazione al premio per il contratto; come dividendo dell'assicurato (diverso da un dividendo di risoluzione), a condizione che il dividendo si riferisca ad un Contratto di Assicurazione in base al quale le indennità dovute; o come restituzione di un premio di acconto o deposito di premio per un</p>		<p>precede, l'espressione "Valore Maturato" non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione: unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita; quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato; quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;</p> <p>d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca a un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili, oppure quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio sarà</p>
--	---	--	--

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>Contratto di Assicurazione per cui il premio è dovuto con cadenza almeno annuale se l'importo del premio di acconto o deposito di premio non supera il premio annuale successivo che sarà dovuto in base al contratto.</p>		<p>pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.</p>
<p>Conto Preesistente <i>Preexisting Account</i></p>	<p>Un Conto Finanziario intrattenuto da un ISTITUTO FINANZIARIO SEGNALANTE al 31/12/2015.</p>	<p>Un Conto Finanziario intrattenuto al 30 giugno 2014 presso un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione.</p>	<p>Un Conto Finanziario intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre 2015; uno Stato membro o San Marino ha la possibilità di includere nell'espressione "CONTO PREESISTENTE" tutti i Conti Finanziari del titolare di un conto, indipendentemente dalla data di apertura del Conto Finanziario, se: il Titolare del Conto detiene altresì presso L'ISTITUZIONE FINANZIARIA TENUTA ALLA COMUNICAZIONE, o presso un'Entità Collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, un Conto Finanziario che è un CONTO PREESISTENTE; l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e, se del caso, l'Entità Collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione considera entrambi i suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del Conto che sono considerati come</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

			<p>Conti Preesistenti, come un unico Conto Finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti Conti Finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto; relativamente a un Conto Finanziario che è oggetto di PROCEDURE AML/KYC, ALL'ISTITUZIONE FINANZIARIA TENUTA ALLA COMUNICAZIONE è permesso ottemperare a tali Procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle PROCEDURE AML/KYC espletate per il CONTO PREESISTENTE e l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini del presente accordo.</p> <p>Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica, gli Stati membri comunicano a San Marino e San Marino comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente paragrafo. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri a San Marino e la Commissione europea trasmette la comunicazione da San Marino agli Stati membri. Tutte le eventuali</p>
--	--	--	---

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

			modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di San Marino vengono comunicate nello stesso modo.
Conto Nuovo <i>New Account</i>	Un Conto Finanziario intrattenuto da un ISTITUTO FINANZIARIO SEGNALANTE aperto in data 01/01/2016 o successivamente a tale data.	Un conto finanziario aperto da un istituto Finanziario soggetto a Reporting a San Marino a partire dal 1° luglio 2014.	Un Conto Finanziario detenuto presso UN'ISTITUZIONE FINANZIARIA TENUTA ALLA COMUNICAZIONE, aperto il 1° gennaio 2016 o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un CONTO PREESISTENTE ai sensi della definizione ampliata di Conto Preesistente.
Conto Preesistente di Persone Fisiche <i>Preexisting Individual Account</i>	Un CONTO PREESISTENTE intrattenuto da una o più persone fisiche.	Un CONTO PREESISTENTE intrattenuto da una o più persone fisiche.	Un CONTO PREESISTENTE detenuto da una o più persone fisiche.
Conto Nuovo di Persone Fisiche <i>New Individual Account</i>	Un CONTO NUOVO intrattenuto da una o più persone fisiche.	Un CONTO NUOVO intrattenuto da una o più persone fisiche.	Un NUOVO CONTO detenuto da una o più persone fisiche.
Conto Preesistente di Persone Giuridiche <i>Preexisting Entity Account</i>	Un CONTO PREESISTENTE intrattenuto da una o più persone giuridiche.	Conti preesistenti di entità con un saldo o un valore del conto che superi \$250.000 al 30 giugno 2014.	Un Conto Preesistente detenuto da una o più Entità.
Conto di Valore Inferiore <i>Lower Value Account</i>	Un Conto Preesistente di Persone Fisiche con un saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 non superiore a \$1.000.000.	----- -----	Un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 1.000.000 USD.

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

<p>Conto di Valore Elevato <i>High Value Account</i></p>	<p>Un Conto Preesistente di Persone Fisiche con un saldo o valore aggregato superiore a \$1.000.000 al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di qualsiasi anno successivo.</p>	<p align="center">----- -----</p>	<p>Un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di un anno successivo, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 1.000.000 USD.</p>
<p>Conto Nuovo di Persone Giuridiche <i>New Entity Account</i></p>	<p>Un Conto Nuovo intrattenuto da una o più persone giuridiche.</p>	<p>I conti finanziari detenuti da entità e aperti a partire dal 1° luglio 2014.</p>	<p>Un Nuovo Conto detenuto da una o più Entità.</p>
<p>Conto Escluso <i>Excluded Account</i></p>	<p>Uno dei seguenti conti: un conto pensione che soddisfa i seguenti requisiti: il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensione personale o fa parte di un piano pensionistico registrato o regolamentato per l'erogazione di prestazioni pensionistiche (incluse le indennità per disabilità o decesso); il conto gode di agevolazioni fiscali (vale a dire, i contributi sul conto che altrimenti sarebbero soggetti ad imposta sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del titolare del conto o tassati ad un'aliquota ridotta, oppure la tassazione dei redditi da investimenti dal conto è differita o soggetta ad aliquota ridotta); è richiesta una comunicazione annuale delle informazioni alle autorità fiscali in relazione al conto; i prelievi sono condizionati al raggiungimento di una</p>	<p>Conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che non superi \$ 50.000 al 30 giugno 2014. conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita con un saldo o un valore pari o inferiore a \$ 250.000 al 30 giugno 2014. Conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita, a condizione che la normativa o i regolamenti di San Marino o degli Stati Uniti vietino efficacemente la vendita di tali contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita a residenti degli Stati Uniti (ad esempio, nel caso in cui la relativa istituzione finanziaria non possieda la registrazione</p>	<p>Un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti: il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici (comprese indennità di invalidità o di decesso); il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta); è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto; i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

<p>determinata età pensionabile, ad invalidità o decesso, oppure vengono applicate sanzioni ai prelievi effettuati prima di tali eventi specificati; e i contributi annuali sono limitati a \$50.000 o meno, oppure vi è un limite di contributo massimo sul conto durante il corso della vita di \$1.000.000 o meno; in ogni caso si applicano le norme stabilite al paragrafo C della Sezione VII per l'aggregazione di conti e la conversione valutaria. Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito per il solo fatto che tale Conto Finanziario può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari, o da uno o più fondi pensione. un conto che soddisfa i seguenti requisiti: il conto è soggetto a regolamentazione come veicolo di investimento per scopi diversi da quelli pensionistici ed è regolarmente commercializzato in un mercato mobiliare consolidato, o il conto è soggetto a regolamentazione come veicolo di risparmio per scopi diversi da quelli pensionistici; il conto gode di agevolazioni fiscali (vale a dire, i contributi sul conto che altrimenti sarebbero soggetti ad imposta sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del titolare del conto o tassati ad un'aliquota ridotta, oppure la</p>	<p>richiesta ai sensi del diritto statunitense, e la legislazione sammarinese preveda l'obbligo di comunicazione o di applicazione della ritenuta ai prodotti assicurativi detenuti da residenti a San Marino).</p> <p>Conti di deposito con un saldo pari o inferiore a \$50.000.</p> <p>conti di deposito, a meno che il saldo del conto non superi \$ 50.000 al termine dell'anno solare.</p> <p>contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato, a meno che il valore maturato non superi \$50.000 al termine dell'anno solare.</p>	<p>determinata età pensionabile, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi e alternativamente, i contributi annuali sono limitati a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino pari o inferiore a 50 000 USD o vi è un limite massimo pari o inferiore a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 1 000 000 USD per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita, in entrambi i casi applicando le norme sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria. Un Conto Finanziario che non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari, o da uno o più fondi pensionistici; un conto che soddisfa i seguenti requisiti: il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici; il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero</p>
--	--	---

<p>tassazione dei redditi da investimenti dal conto è differita o soggetta ad aliquota ridotta); i prelievi sono condizionati al soddisfacimento di criteri specifici relativi allo scopo del conto di investimento o risparmio (ad esempio, l'erogazione di prestazioni per l'istruzione o mediche) oppure vengono applicate sanzioni ai prelievi effettuati prima del soddisfacimento di tali criteri; e</p> <p>i contributi annuali sono limitati a \$50.000 o meno. un contratto di assicurazione sulla vita con un periodo di copertura che si concluderà prima che l'assicurato raggiunga i 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti: i premi periodici, che non diminuiscono nel tempo, sono dovuti almeno a cadenza annuale nel periodo di validità del contratto o fino al compimento del 90esimo anno di età dell'assicurato, a seconda di quale di queste condizioni si verifichi per prima; il contratto non ha un valore contrattuale a cui una persona può accedere (tramite prelievo, prestito o in altro modo) senza risolvere il contratto; l'importo (diverso da un'indennità per decesso) dovuto all'annullamento o alla risoluzione del contratto non può superare i premi aggregati versati per il contratto,</p>		<p>altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta); i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto riguarda la finalità del conto di investimento o di risparmio (ad esempio l'erogazione di prestazioni educative o mediche), o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti e i contributi annui sono limitati a importi pari o inferiori a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 50 000 USD, in applicazione delle norme in materia di aggregazione dei conti e di conversione valutaria.</p> <p>Un Conto Finanziario che soddisfa altrimenti il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera b), punto iv), non cessa di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5</p>
--	--	---

<p>dedotta la somma degli oneri di mortalità, morbilità e spese (effettivamente imposti o meno) per il periodo o i periodi di validità del contratto ed eventuali somme versate prima della cancellazione o risoluzione del contratto; e il contratto non è detenuto da un cessionario per il suo valore.</p> <p>un conto detenuto esclusivamente da un erede, se la documentazione per tale conto include una copia del testamento del defunto o del certificato di morte.</p> <p>un conto istituito in relazione a quanto segue: ordine o sentenza del tribunale. vendita, scambio o locazione di beni personali o immobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:</p> <p>il conto è finanziato esclusivamente con un anticipo, caparra, deposito il cui importo è adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, oppure è finanziato con un'Attività Finanziaria depositata nel conto in relazione alla vendita, scambio o locazione dei beni;</p> <p>il conto è istituito e utilizzato esclusivamente per garantire l'obbligo dell'acquirente al pagamento del prezzo di acquisto del bene, del venditore al pagamento di sopravvenienze passive</p>		<p>a 7;</p> <p>c) un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che terminerà prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti: sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni; la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso; l'importo (a esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbilità e delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto e il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso; un conto appartenente integralmente a un patrimonio se la documentazione relativa a tale conto include una copia del testamento del de cuius o del certificato di morte; un conto aperto in</p>
---	--	--

<p>oppure del locatore o locatario al pagamento di eventuali danni relativi al bene dato in locazione come concordato nel contratto di locazione; le attività del conto, comprese le entrate derivanti, saranno pagate o altrimenti distribuite a beneficio dell'acquirente, venditore, locatore o locatario (anche per soddisfare l'obbligo di tale persona) quando il bene è venduto, scambiato o reso, o la locazione termina; il conto non è un conto margine o un conto analogo istituito in relazione ad una vendita o scambio di un'Attività Finanziaria; un obbligo di un Istituto Finanziario, che garantisce il servizio di un prestito coperto da un immobile, di accantonare una parte di un pagamento solo per agevolare il pagamento di imposte o assicurazioni relative alla proprietà immobiliare in un momento successivo. un obbligo di un Istituto Finanziario esclusivamente per facilitare il pagamento delle imposte in un momento successivo. un Conto di Deposito che soddisfa i seguenti requisiti: il conto esiste solamente perché un cliente effettua un pagamento in eccesso rispetto ad un saldo dovuto relativamente ad una carta di credito o altro strumento di credito rotativo e il pagamento in</p>		<p>relazione a: i) un'ordinanza o una sentenza giudiziaria; la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con Attività Finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene;- il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione;- le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario (compreso per soddisfarne gli obblighi) al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione;- il conto non è un conto a margine o un conto simile
---	--	--

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>eccesso non viene immediatamente restituito al cliente; e l'Istituto Finanziario attua politiche e procedure atte ad impedire che un cliente possa effettuare un pagamento in eccesso superiore a \$50.000, o per garantire che l'eventuale pagamento in eccesso del cliente superiore a \$50.000 venga rimborsato al cliente entro 60 giorni, applicando in ogni caso le norme stabilite al paragrafo C della Sezione VII per la conversione valutaria. A tal fine, un pagamento in eccesso di un cliente non si riferisce ai saldi creditori sotto forma di addebiti contestati, ma include saldi creditori derivanti dalla restituzione delle merci.</p> <p>altri conti che presentano un basso rischio di essere utilizzati per evadere le tasse, hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti e vengono definiti nel diritto nazionale come Conti Esclusi, a condizione che lo status di tali conti come Conti Esclusi non pregiudichi gli scopi del Common Reporting Standard.</p>		<p>aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'Attività Finanziaria e il conto non è associato a un conto; l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile; l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte.</p>
<p>Conto Soggetto a Comunicazione</p> <p><i>Reportable Account</i></p>	<p>Un conto intrattenuto da una o più Persone Soggette a Comunicazione o da un Soggetto Non Finanziario Passivo con una o più Controllanti che è una Persona Soggetta a Comunicazione, a</p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>Un conto detenuto in uno STATO MEMBRO che è segnalabile, oppure segnalabile a San Marino, a condizione che siano stati dichiarati come tali dalle procedure di due diligence, consistenti gli</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	condizione che sia stato identificato come tale conformemente alle procedure di adeguata verifica.		allegati I e II in vigore nello Stato Membro o a San Marino.
Persona Soggetta a Comunicazione <i>Reportable Person</i>	Una Persona di una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione diversa da: una società le cui azioni siano regolarmente commercializzate in uno o più mercati mobiliari consolidati; una società che è un ORGANISMO CORRELATO di una società; un Organismo Pubblico; un'Organizzazione Internazionale; una Banca Centrale; o un Istituto Finanziario.	----- -----	Una persona fisica o giuridica che è identificata da San Marino come Istituto Finanziario soggetto a segnalazione residente in uno Stato Membro, in conformità alle procedure di due diligence, oppure una proprietà di un defunto che era residente in uno Stato membro.
Persona di una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione <i>Reportable Jurisdiction Person</i>	Una persona fisica o una persona giuridica che è residente in una GIURISDIZIONE SOGGETTA A COMUNICAZIONE ai sensi della legislazione fiscale di tale giurisdizione, o un erede di un defunto che era un residente di una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione. A tal fine, un Organismo come una società di persone, una società di persone a responsabilità limitata o un istituto giuridico analogo che non ha alcuna residenza per fini fiscali è trattato come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.	----- -----	Una persona fisica o un'Entità che è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico, che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.
Giurisdizione Soggetta a Comunicazione <i>Reportable</i>	Una giurisdizione con cui è in vigore un accordo in virtù del quale sussiste un obbligo di fornire le informazioni, che è	----- -----	----- -----

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

<i>Jurisdiction</i>	identificata in un elenco pubblicato.		
<p>Giurisdizione Partecipante</p> <p><i>Participating Jurisdiction</i></p>	Una giurisdizione con cui è in vigore un accordo in virtù del quale essa fornirà le informazioni, e che è identificata in un elenco pubblicato.	Una giurisdizione che ha in essere un accordo con gli Stati Uniti per facilitare l'implementazione del FATCA.	Relazione a uno Stato membro o a San Marino si intende: qualsiasi Stato membro per quanto riguarda le comunicazioni a San Marino; San Marino per quanto riguarda le comunicazioni a uno Stato membro o qualsiasi altra giurisdizione con cui lo Stato membro in questione o San Marino, a seconda dei casi, ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni e che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro o da San Marino e notificato rispettivamente a San Marino o alla Commissione europea; per quanto riguarda gli Stati membri, qualsiasi altra giurisdizione con cui L'UNIONE EUROPEA ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni e che figura in un elenco pubblicato dalla Commissione Europea.
<p>Persone che esercitano il controllo</p> <p><i>Controlling Persons</i></p>	Le persone fisiche che esercitano il controllo su di un Organismo. Nel caso di un trust, tale termine designa il disponente(i), il trustee, il(i) guardiano(i) (se presente), il(i) beneficiario(i) o classe(i) di beneficiari, nonché ogni altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo effettivo sul trust e, nel caso di un istituto	Le persone fisiche che esercitano il controllo su di un Organismo. Nel caso di un trust, tale termine designa il(i) disponente(i), il(i) trustee, il(i) guardiano(i) (se presente), il(i) beneficiario(i) o classe(i) di beneficiari, nonché ogni altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo effettivo sul trust e, nel caso di un	Le persone fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	giuridico diverso da un trust, tale termine designa le persone che svolgono funzioni simili o equivalenti. Il termine "CONTROLLANTI" è da interpretarsi conformemente alle Raccomandazioni del GAFI.	istituto giuridico diverso da un trust, tale termine designa le persone che svolgono funzioni simili o equivalenti. Il termine "CONTROLLANTI" è da interpretarsi conformemente alle Raccomandazioni della Financial Action Task Force.	controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione "Persone che Esercitano il Controllo" va interpretata in conformità delle raccomandazioni del GAFI.
Soggetto Non Finanziario <i>NFE</i>	Un'entità che non è un Istituto Finanziario.	Ogni entità non statunitense che non è una FFI, così come definita nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, o è un'entità descritta al sub-paragrafo B(4)(j) della presente Sezione, ed inoltre ogni entità non-statunitense stabilita a San Marino o in un'altra giurisdizione partner che non è un'Istituzione Finanziaria.	Un'Entità che non è un'Istituzione Finanziaria.
Soggetto Non Finanziario Passivo <i>Passive NFE</i>	Un Soggetto Non Finanziario che non è un SOGGETTO NON FINANZIARIO ATTIVO; o un Organismo di Investimento non è un Istituto Finanziario di una Giurisdizione Partecipante.	Ogni NFFE che non è una NFFE attiva, o una società estera di persone con responsabilità di sostituto d'imposta o trust estero con responsabilità di sostituto d'imposta ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.	Un'Entità non Finanziaria che non è un'Entità non Finanziaria Attiva; o un'Entità di Investimento, che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
Soggetto Non Finanziario Attivo <i>Active NFE</i>	Un Soggetto Non Finanziario che soddisfa uno dei seguenti criteri: meno del 50% del reddito lordo del Soggetto Non Finanziario per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di riferimento è reddito passivo e meno del 50%	Una NFFE che soddisfa uno dei seguenti criteri: meno del 50 per cento del reddito lordo della NFFE per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dalla	Si intende un'Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri: a) meno del 50% del reddito lordo dell'Entità Non Finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50%

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

<p>delle attività detenute dal Soggetto Non Finanziario nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di riferimento sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo; le azioni del Soggetto Non Finanziario sono regolarmente commercializzate in un mercato mobiliare consolidato ovvero il Soggetto Non Finanziario è un Organismo Correlato di un Organismo le cui azioni sono regolarmente commercializzate in un mercato mobiliare consolidato. il Soggetto Non Finanziario è un Organismo Pubblico, un'Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale, ovvero un Organismo interamente di proprietà di uno o più di detti soggetti; tutte le attività del Soggetto Non Finanziario consistono essenzialmente nella detenzione (in toto o in parte) del capitale sociale di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un Istituto Finanziario, ovvero nella fornitura di finanziamenti e servizi a tali controllate, salvo che un Organismo non si qualifichi come tale se l'Organismo funge da (o si qualifica come) fondo di investimento, ad esempio un fondo di private equity, un fondo di venture</p>	<p>NFFE nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo; il capitale della NFFE è regolarmente negoziato in un mercato di titoli regolamentato ovvero la NFFE è un'entità collegata di un'entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato di titoli regolamentato. Ai fini del presente Accordo, gli interessi sono "regolarmente negoziati" se vi è un volume significativo di scambi rispetto agli interessi su base continuativa, mentre per "mercato di titoli regolamentato" si intende un mercato finanziario riconosciuto e controllato ufficialmente da un'autorità governativa in cui esso si trova il mercato e che ha un valore annuale consistente di azioni negoziate; la NFFE è organizzata in un Territorio degli Stati Uniti e tutti i proprietari del soggetto percipiente sono effettivamente residenti in tale Territorio degli Stati Uniti; la NFFE è un governo (non statunitense), una sua suddivisione politica (che, per evitare ambiguità, comprende uno stato, provincia, contea o comune), o un organismo pubblico che esercita la funzione di tale governo o di una sua suddivisione politica, un governo di un Territorio degli Stati Uniti, un'organizzazione</p>	<p>delle attività detenute dall'Entità Non Finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo; b) il capitale dell'Entità Non Finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari oppure l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Collegata di un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari; c) l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un'Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti; d) tutte le attività dell'Entità Non Finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o</p>
--	---	--

	<p>capital, un fondo di leveraged buyout, o altro veicolo di investimento la cui finalità è acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso per fini di investimento; il Soggetto Non Finanziario non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un Istituto Finanziario, a condizione che il Soggetto Non Finanziario non si qualifichi per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data dell'organizzazione iniziale del Soggetto Non Finanziario; il Soggetto Non Finanziario non è stato un Istituto Finanziario negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività ovvero si sta riorganizzando con l'intento di continuare o ricominciare a svolgere un'attività economica diversa da quella di un Istituto Finanziario; il Soggetto Non Finanziario si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e di copertura con o per conto di Organismi Correlati che non sono Istituti Finanziari, e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura ad Organismi che non sono Organismi Correlati, a condizione che il gruppo di tali Organismi</p>	<p>internazionale, una banca centrale di emissione non-statunitense, o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti; tutte le attività della NFFE consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli, o nella fornitura di finanziamenti e servizi nei confronti di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria, salvo che un'entità non sia idonea a qualificarsi come una NFFE e tale entità funga (o si qualifichi) come fondo di investimento, ad esempio un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un fondo di leveraged buyout, o altro veicolo di investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento; la NFFE non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria, a condizione che la NFFE non abbia i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale; la NFFE non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni, e sta liquidando le sue attività</p>	<p>altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento; e) l'Entità Non Finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità Non Finanziaria non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale; l'Entità Non Finanziaria non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità Non Finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica</p>
--	---	---	--

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>Correlati svolga principalmente un'attività economica diversa da quella di un Istituto Finanziario; o il Soggetto Non Finanziario soddisfa tutti i seguenti requisiti: è stato costituito ed ha operato nella sua giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; ovvero è stato costituito ed ha operato nella sua giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, associazione commerciale, camera di commercio, organizzazione del lavoro, organizzazione di agricoltori o di orticoltori, associazione civica o un'organizzazione che ha operato esclusivamente per la promozione del benessere sociale; è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza; non ha azionisti o soci che abbiano un interesse in qualità di proprietari o beneficiari riguardo al suo reddito o patrimonio; le leggi applicabili della giurisdizione di residenza del Soggetto Non Finanziario o gli atti costitutivi dello stesso non consentono che il reddito o il patrimonio del Soggetto Non Finanziario siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un ente non caritatevole, se non nell'ambito delle attività di</p>	<p>o si sta riorganizzando con l'intento di continuare o ricominciare ad operare in un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; la NFFE si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e di copertura con o per conto di entità collegate che non sono istituzioni finanziarie, e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano entità collegate, a condizione che il gruppo di tali entità collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; la NFFE è una "NFFE soggetta a deroghe" come descritto nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; ovvero La NFFE soddisfa tutti i seguenti requisiti: è stata costituita e ha operato nella sua giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; ovvero è stata costituita e ha operato nella sua giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, associazione commerciale, camera di commercio, organizzazione del lavoro, organizzazione di agricoltori o di orticoltori, associazione civica o un'organizzazione che ha operato esclusivamente per la promozione del benessere</p>	<p>diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria oppure h) l'Entità Non Finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti: i) è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative oppure è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale; è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione); non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio; le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) dell'Entità</p>
--	--	--	---

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>natura caritatevole del Soggetto Non Finanziario, o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dal Soggetto Non Finanziario; e le leggi applicabili della giurisdizione di residenza del Soggetto Non Finanziario o gli atti costitutivi dello stesso prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento del Soggetto Non Finanziario, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un Organismo Pubblico o altra organizzazione non profit, o sia devoluto al Governo della giurisdizione di residenza del Soggetto Non Finanziario o ad una sua suddivisione politica.</p>	<p>sociale; è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza; non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o patrimonio; le leggi applicabili della giurisdizione di residenza della NFFE o gli atti costitutivi dell'entità non consentono che il reddito o il patrimonio dell'entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non-caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità, o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dalla NFFE; e le leggi applicabili della giurisdizione di residenza della NFFE o gli atti costitutivi dell'entità prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un'entità governativa o altra organizzazione non-profit, o sia devoluto al Governo della giurisdizione di residenza della NFFE o a una sua suddivisione politica.</p>	<p>Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità Non Finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità Non Finanziaria e v) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità Non Finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.</p>
<p>Titolare del Conto <i>Account Holder</i></p>	<p>La persona elencata o identificata quale titolare di un Conto Finanziario da parte dell'Istituto Finanziario presso cui è intrattenuto il conto. Non</p>	<p>La persona elencata o identificata quale titolare di un conto finanziario da parte dell'istituzione finanziaria presso cui è intrattenuto il conto. Non</p>	<p>La persona elencata o identificata quale Titolare del Conto Finanziario da parte dell'Istituzione Finanziaria presso cui è detenuto il conto. Una</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>si considera titolare del conto ai fini del Common Reporting Standard la persona, diversa da un Istituto Finanziario, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario, e tale altra persona è trattata come titolare del conto. In caso di Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o di Contratto di Rendita, per Titolare del Conto si intende una persona avente il diritto di accedere al Valore Maturato o di modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore Maturato o modificare il beneficiario, per Titolare del Conto si intende una persona indicata come proprietario nel contratto e una persona con un diritto acquisito al pagamento in base ai termini del contratto. Allo scadere del Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, è trattata come Titolare del Conto qualsiasi persona avente diritto a ricevere un pagamento ai sensi del contratto.</p>	<p>si considera titolare del conto ai fini del presente Accordo la persona, diversa da un'istituzione finanziaria, che detiene un conto finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario, e tale altra persona si considera come titolare del conto . Ai fini della frase precedente, il termine "istituzione finanziaria" non comprende un'istituzione finanziaria organizzata o costituita in un Territorio degli Stati Uniti. In caso di contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di contratto di rendita, per titolare del conto si intende ogni persona avente diritto di accedere al valore maturato o di modificare il beneficiario del contratto. Se nessuno può accedere al valore maturato o modificare il beneficiario, per titolare del conto si intende qualsiasi persona indicata come proprietario nel contratto e qualsiasi persona con un diritto acquisito al pagamento in base ai termini del contratto. Allo scadere del contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di rendita, è considerato come titolare del conto ogni persona avente diritto a ricevere un pagamento ai sensi del contratto.</p>	<p>persona, diversa da un'Istituzione Finanziaria, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come detentrica del conto ai fini del presente allegato e tale altra persona è considerata come avente la titolarità del conto. Nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Titolare del Conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al Valore Maturato o di modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore Maturato o modificare il beneficiario, i Titolari del Conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, ciascuna persona avente diritto di ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata Titolare del Conto.</p>
Procedure di	Le procedure di adeguata	Le procedure di adeguata	Le procedure di adeguata

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

<p>Antiriciclaggio/ Identificazione della Clientela</p> <p><i>AML/KYC Procedures</i></p>	<p>verifica di un Istituto Finanziario Segnalante, in conformità agli obblighi di antiriciclaggio o ad obblighi analoghi a cui è soggetto tale Istituto Finanziario Segnalante.</p>	<p>verifica di un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione, in conformità agli obblighi di antiriciclaggio o ad obblighi analoghi di San Marino a cui tale istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione è sottoposta.</p>	<p>verifica della clientela di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale Istituzione Finanziaria tenuta alla comunicazione è soggetta.</p>
<p>Entità</p> <p><i>Entity</i></p>	<p>Una persona giuridica o un istituto giuridico, come una società, una società di persone, un trust o una fondazione.</p>	<p>Una persona giuridica o un istituto giuridico come un trust.</p>	<p>Una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.</p>
<p>Organismo Correlato</p> <p><i>Related Entity</i></p>	<p>Un altro Organismo se uno controlla l'altro, o se entrambi sono soggetti allo stesso controllo. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50% dei diritti di voto e del valore in un Organismo.</p>	<p>Un'entità è collegata a un'altra entità se una controlla l'altra o se entrambe sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto o della partecipazione in un'entità. Fermo restando quanto sopra, San Marino può considerare un'entità come non collegata a un'altra se le due entità non sono membri dello stesso gruppo di affiliate allargato come definito nella sezione 1471(e)(2) del codice tributario statunitense.</p>	<p>Una delle due Entità controlla l'altra Entità, le due Entità sono soggette a gestione comune o le due Entità sono Entità di Investimento, sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali Entità di Investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50% dei diritti di voto e del valore in un'Entità.</p>
<p>TIN</p>	<p>Il Codice Fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice fiscale).</p>	<p>Un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti.</p>	
<p>Prove Documentali</p> <p><i>Documentary Evidence</i></p>	<p>Un certificato di residenza rilasciato da un organismo pubblico autorizzato (ad esempio, un governo o una sua agenzia o un comune) della giurisdizione in cui il destinatario dei pagamenti</p>	<p>Un certificato di residenza rilasciato da un ente governativo autorizzato (ad esempio, un governo o una sua agenzia o un comune) della giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti</p>	<p>Un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) della giurisdizione (uno Stato</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>afferma di essere residente. con riferimento ad una persona fisica, un documento di identità valido rilasciato da un organismo pubblico autorizzato (ad esempio, un governo o una sua agenzia o un comune) contenente il nome della persona fisica e che viene generalmente utilizzato a fini identificativi. con riferimento ad una persona giuridica, un documento ufficiale rilasciato da un organismo pubblico autorizzato (ad esempio, un governo o una sua agenzia o un comune) contenente la denominazione della persona giuridica, nonché l'indirizzo della sua sede principale nella giurisdizione in cui afferma di essere residente, o la giurisdizione in cui è stata costituita oppure organizzata. il rendiconto d'esercizio sottoposto a revisione contabile, le informative commerciali a terzi, le istanze di fallimento o le relazioni all'autorità di regolamentazione dei titoli.</p>	<p>afferma di essere residente. Con riferimento a una persona fisica, un documento di identità valido rilasciato da un ente governativo autorizzato (ad esempio, un governo o una sua agenzia o un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene generalmente utilizzato ai fini identificativi. Con riferimento a un'entità, qualsiasi documento ufficiale rilasciato da un ente governativo autorizzato (ad esempio, un governo o una sua agenzia o un comune), contenente la denominazione dell'entità e, o l'indirizzo della sua sede principale nella giurisdizione (ovvero Territorio degli Stati Uniti) in cui l'entità afferma di essere residente, o la giurisdizione (ovvero Territorio degli Stati Uniti), in cui l'entità stessa è stata costituita oppure organizzata. Con riferimento a un conto finanziario intrattenuto presso una giurisdizione in cui si applica una normativa anti-riciclaggio approvata dall'IRS in relazione a un accordo QI (come descritto nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti), ciascuno dei documenti per l'identificazione delle persone fisiche o delle entità, diversi dai moduli W-8 o W-9, elencati nell'allegato dell'accordo QI specifico di tale giurisdizione. I bilanci, le informative commerciali a</p>	<p>membro, San Marino o un'altra giurisdizione) in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente; con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso oppure un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi; con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'Entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nella giurisdizione (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) in cui l'Entità dichiara di essere residente oppure nella giurisdizione (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) in cui l'Entità stessa è legalmente costituita o organizzata; i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità, ciascuno Stato membro o San Marino può autorizzare le Istituzioni</p>
--	--	--	---

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

		<p>terzi, le istanze di fallimento, o le relazioni alla Commissione statunitense per i titoli e la borsa (<i>U.S. Securities and Exchange Commission</i>).</p>	<p>Finanziarie Tenute alla Comunicazione a utilizzare come Prove Documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il Titolare del Conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle Procedure AML/KYC o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali) e applicata da detta Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prima della data utilizzata per classificare il Conto Finanziario come Conto Preesistente, a condizione che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non sia a conoscenza o non abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che tale classificazione è inesatta o inattendibile. Per "sistema standardizzato di codificazione industriale" si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali. Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica, gli Stati membri comunicano a San Marino e San Marino comunica alla Commissione Europea</p>
--	--	--	---

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

			<p>se è stata esercitata l'opzione di cui al presente punto. La Commissione Europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri a San Marino e la Commissione Europea trasmette la comunicazione da San Marino agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di San Marino vengono comunicate nello stesso modo.</p>
<p>Importo Estero Soggetto a Comunicazione</p> <p><i>Foreign Reportable Amount</i></p>	<p>----- -----</p>	<p>In conformità ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense, un pagamento di una rendita annuale o periodica, fissa o determinabile, al quale sarebbe applicabile il prelievo alla fonte se provenisse da fonti interne agli Stati Uniti.</p>	<p>----- -----</p>
<p>Istituzione finanziaria non partecipante</p> <p><i>Non participating Financial Institution</i></p>	<p>----- -----</p>	<p>UN'ISTITUZIONE FINANZIARIA ESTERA (FFI) non partecipante secondo la definizione attribuita nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense, ma non include un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner diversa da un'istituzione finanziaria considerata come un'istituzione finanziaria non partecipante o della norma corrispondente siglata in un accordo tra gli Stati Uniti e una giurisdizione partner.</p>	<p>----- -----</p>

<p>Conto Statunitense</p> <p><i>U.S. Account</i></p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>Un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione e detenuto da una o più persone statunitensi specificate o da un'entità non statunitense con una o più persone di controllo che siano persone statunitensi specificate. Fermo restando quanto sopra, un conto non è considerato un conto statunitense se il conto non è identificato come tale dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica.</p>	<p>-----</p> <p>-----</p>
<p>Conto statunitense senza dichiarazione di consenso</p> <p><i>Non-Consenting U.S. Account</i></p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>Si intende un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione al 30 giugno 2014, rispetto al quale l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione ha determinato trattasi di conto statunitense secondo le procedure di adeguata verifica, le leggi di San Marino vietano la comunicazione prevista dall'accordo con un'istituzione finanziaria straniera (Accordo FFI) in mancanza del consenso da parte del titolare del conto, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione ha cercato ma non è riuscita ad ottenere il consenso necessario alla comunicazione o il codice fiscale statunitense del titolare del conto; l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla</p>	<p>-----</p> <p>-----</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

		comunicazione ha comunicato, o è stata tenuta a comunicare all'IRS informazioni aggregate sul conto, come prescritto nelle sezioni 1471-1474 del codice tributario statunitense e nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense.	
Persona statunitense <i>U.S. Person</i>	----- -----	Un cittadino statunitense o una persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o di capitali organizzata negli Stati Uniti o ai sensi della legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un trust se un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha competenza a emettere un'ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del trust, e una o più persone statunitensi hanno l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust o del patrimonio di un deceduto che è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti.	----- -----
Persona statunitense specificata <i>Specified U.S. Person</i>	----- -----	Una persona statunitense, diversa da: una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari regolamentati; qualsiasi società di capitali membro dello stesso gruppo di affiliate allargato, come definito nella sezione 1471(e)(2) del codice tributario statunitense, come una società di capitali; gli Stati Uniti o	----- -----

		<p>qualsiasi suo ente o agenzia interamente di proprietà; qualsiasi Stato o Territorio degli Stati Uniti, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente di proprietà di uno o più dei precedenti; qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) del codice tributario statunitense o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) del codice tributario statunitense; qualsiasi banca come definita nella sezione 581 del codice tributario statunitense; qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 del codice tributario statunitense; qualsiasi società di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 del codice tributario statunitense o qualsiasi entità registrata presso la Commissione statunitense per i titoli e la borsa ai sensi della legge <i>Investment Company Act</i> del 1940 (15 USC 80a-64); qualsiasi fondo comune di investimento come definito nella sezione 584(a) del codice tributario statunitense; qualsiasi trust esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) del codice tributario statunitense o che è descritto nella sezione 4947(a)(1) del codice tributario statunitense; un operatore in titoli, beni o strumenti finanziari</p>	
--	--	---	--

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

		derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, futures, forwards e opzioni) registrato come tale in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato; un intermediario come definito nella sezione 6045(c) del codice tributario statunitense; od ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(g) del codice tributario statunitense.	
Unione europea <i>European Union</i>	----- -----	----- -----	L'Unione ai sensi del trattato sull'Unione Europea, vale a dire i territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alle condizioni ivi precisate.
Stato Membro <i>Member State</i>	----- -----	----- -----	Uno Stato membro dell'Unione Europea.
Autorità Competenti <i>Competent Authorities</i>	----- -----	----- -----	Le autorità elencate nell'Allegato IV, rispettivamente alla lettera a) e alle lettere da b) ad ac). L'Allegato IV è parte integrante del presente accordo. L'elenco delle Autorità Competenti che figura nell'Allegato IV può essere modificato con una semplice notifica all'altra parte contraente da parte di San Marino, per quanto riguarda l'autorità di cui alla lettera a) di tale allegato, e da parte dell'Unione Europea per quanto riguarda le autorità di cui alle lettere da b) ad ac) del medesimo.
Istituzione Finanziaria	----- -----	----- -----	Qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

<p>Residente in uno Stato Membro</p> <p><i>Member State Financial Institution</i></p>			<p>uno Stato membro, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente in tale Stato membro, se la succursale è situata in detto Stato membro.</p>
<p>Persona fisica/entità Residente in uno Stato Membro</p> <p><i>Member State Person</i></p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>Una persona fisica o un'Entità identificata da un'Istituzione Finanziaria di San Marino Tenuta alla Comunicazione come residente in uno Stato membro secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli Allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro.</p>
<p>NIF</p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>Un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).</p>
<p>Dati personali</p> <p><i>Personal Data</i></p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>Ogni informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (un "soggetto interessato"); una persona identificabile è un soggetto che può essere identificato, direttamente o indirettamente, in particolare in riferimento a un numero di identificazione o a uno o più fattori specifici relativi alla sua identità fisica, psicologica, mentale, economica, culturale o sociale.</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

<p>Trattamento</p> <p><i>Processing</i></p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>Ogni operazione o serie di operazioni che riguarda dati personali, con o senza strumenti automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, il reperimento, la consultazione, l'uso, la divulgazione via trasmissione o trasferimento, la diffusione o altre forme di messa a disposizione, l'allineamento o la combinazione, il blocco, la cancellazione o la distruzione.</p>
--	---------------------------	---------------------------	---

(CRS) OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA PER L'IDENTIFICAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI CONTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Sezione I - Obblighi generali di comunicazione

A. Fatti salvi i paragrafi da C a F, ciascun Istituzione Finanziaria Segnalante deve comunicare le seguenti informazioni in relazione a ciascun Conto Soggetto a Comunicazione di tale Istituzione Finanziaria Segnalante:

1. nome, indirizzo, giurisdizione(i) di residenza, codice(i) fiscale(i) (*Tax Identification Number*) e data e luogo di nascita (nel caso di una persona fisica) di ciascuna Persona Soggetta a Comunicazione che è un Titolare del Conto e, nel caso di una persona giuridica che è un Titolare del Conto e che, successivamente all'applicazione delle procedure di adeguata verifica coerenti con le Sezioni V, VI e VI, è identificata come avente una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione, nome, indirizzo, giurisdizione(i) di residenza e codice(i) fiscale(i) della persona giuridica e nome, indirizzo, giurisdizione(i) di residenza, codice(i) fiscale(i) e data e luogo di nascita di ciascuna Persona Soggetta a Comunicazione;

2. numero del conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

3. nome e codice identificativo dell' Istituzione Finanziaria Segnalante;

4. saldo o valore del conto (tra cui, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o altro periodo di riferimento appropriato o, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, alla chiusura del conto;

5. nel caso di un Conto di Custodia:

a) importo totale lordo degli interessi, importo totale lordo dei dividendi e importo totale lordo di altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ciascun caso versato o accreditato sul conto (o in relazione al conto) durante l'anno solare o altro appropriato periodo di riferimento; e

b) totale lordo dei proventi della vendita o riscatto di Attività Finanziarie versato o accreditato sul conto durante l'anno solare o altro appropriato periodo di riferimento in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Segnalante ha agito in qualità di custode, intermediario, mandatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

6. nel caso di un Conto di Deposito, importo totale lordo degli interessi versati o accreditati sul conto durante l'anno solare o altro appropriato periodo di riferimento; e

7. nel caso di un conto non descritto al sotto paragrafo A(5) o (6), importo totale lordo versato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto durante l'anno solare o altro appropriato periodo di riferimento rispetto al quale l'Istituzione Finanziaria è il debitore, compreso l'importo aggregato di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto durante l'anno solare o altro periodo di riferimento appropriato.

B. Le informazioni comunicate devono identificare la valuta in cui è denominato ciascun importo.

C. Nonostante il sotto-paragrafo A(1), rispetto a ciascun Conto Soggetto a Comunicazione che è un Conto Preesistente, il(i) codice(i) fiscale(i) o la data di nascita non devono necessariamente

essere comunicati se tale(i) codice(i) fiscale(i) o la data di nascita non sono presenti nei documenti dell'Istituzione Finanziaria Segnalante e non devono altrimenti essere raccolti da quest'ultima ai sensi della normativa sammarinese. Tuttavia, un Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuto a fare il possibile, per quanto ragionevole, per ottenere il(i) codice(i) fiscale(i) e la data di nascita relativamente a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare successivo a quello in cui tali Conti sono stati identificati come Conti Soggetti a Comunicazione.

D. Nonostante il sotto-paragrafo A(1), il codice fiscale non deve essere comunicato se (i) un codice fiscale non viene emesso dalla pertinente Giurisdizione Soggetta a Comunicazione o (ii) il diritto interno della pertinente Giurisdizione Soggetta a Comunicazione non richiede l'ottenimento del codice fiscale rilasciato da tale Giurisdizione Soggetta a Comunicazione.

E. Nonostante il sotto-paragrafo A(1), il luogo di nascita non deve essere comunicato a meno che l'Istituzione Finanziaria Segnalante non sia altrimenti tenuta ad ottenerlo e comunicarlo ai sensi della normativa sammarinese e questo è disponibile nei dati reperibili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Segnalante.

F. Nonostante il paragrafo A, le informazioni che devono essere comunicate in riferimento al 2016 sono le informazioni descritte in tale paragrafo, ad eccezione dei proventi lordi descritti al sotto-paragrafo A(5)(b).

Sezione II: Obblighi generali di adeguata verifica

A. Un conto è trattato come Conto Soggetto a Comunicazione a partire dalla data in cui viene identificato come tale ai sensi delle procedure di adeguata verifica di cui alle Sezioni da II a VII e, salvo disposizione contraria, le informazioni relative ad un Conto Soggetto a Comunicazione devono essere comunicate annualmente nell'anno solare successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni.

B. Il saldo o il valore di un conto viene determinato in riferimento all'ultimo giorno dell'anno solare o altro appropriato periodo di riferimento.

C. Allorquando occorra determinare una soglia di saldo o valore in riferimento all'ultimo giorno di un anno solare, il pertinente saldo o valore deve essere determinato in relazione all'ultimo giorno del periodo di riferimento che termina con o entro tale anno solare.

D. E' ammesso il ricorso a fornitori terzi di servizi secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 della presente legge.

E. E' ammessa la facoltà per le Istituzioni Finanziarie Segnalanti di applicare ai Conti Preesistenti le procedure di adeguata verifica per i Conti Nuovi, e le procedure di adeguata verifica per i Conti di Valore Superiore ai Conti di Valore Inferiore. Allorquando una Giurisdizione consente che le procedure di adeguata verifica per i Conti Nuovi vengano utilizzate per i Conti Preesistenti, le norme altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti continuano ad applicarsi.

Sezione III: Adeguata verifica per Conti Preesistenti di Persone Fisiche

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione di Conti Soggetti a Comunicazione fra Conti Preesistenti di Persone Fisiche.

A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione

Per un Conto Preesistente di una Persona Fisica che è un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o un Contratto di Rendita, non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione, purché all'Istituzione Finanziaria Segnalante venga efficacemente impedito per legge di vendere tale Contratto ai residenti di una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione.

B. Conti di Valore Inferiore.

Le seguenti procedure si applicano per quanto riguarda Conti di Valore Inferiore.

1. Indirizzo di Residenza. Se l'Istituzione Finanziaria Segnalante ha nei suoi registri un indirizzo di residenza attuale per la persona fisica Titolare del Conto sulla base di Prove Documentali, l'Istituzione Finanziaria Segnalante può trattare la persona fisica Titolare del Conto come un residente ai fini fiscali della giurisdizione in cui si trova l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Soggetta a Comunicazione. **Tale Procedura è utilizzabile in alternativa a quella di cui al successivo punto 2 quando l'indirizzo di residenza è stato acquisito nell'ambito del processo di adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa AML.**

2. Ricerca negli archivi elettronici. Se l'Istituzione Finanziaria Segnalante non si avvale di un indirizzo di residenza attuale per la persona fisica Titolare del Conto sulla base di Prove Documentali secondo quanto stabilito al sotto-paragrafo B(1), l'Istituto Finanziario Segnalante deve verificare i dati reperibili elettronicamente tenuti dall'Istituto Finanziario Segnalante per i seguenti indizi e applicare il sotto-paragrafo B da (3) a (6):

- a) identificazione del Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione;
- b) attuale indirizzo postale o di residenza (tra cui una casella postale) in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione;
- c) uno o più numeri di telefono in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione e nessun numero di telefono nella giurisdizione dell'Istituzione Finanziaria Segnalante;
- d) ordini di bonifico permanente (diversi rispetto ad un Conto di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione;
- e) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione; ovvero
- f) "fermo posta" o indirizzo "c/o" in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione se l'Istituto Finanziario Segnalante non dispone nei propri registri di un altro indirizzo per il Titolare del Conto.

3. Se tramite la ricerca elettronica non viene rilevato alcun indizio di cui al sotto-paragrafo B(2), non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non interviene un cambiamento di circostanze a seguito del quale uno o più indizi vengono associati al conto, o fintanto che il conto non diventa un Conto di Valore Elevato.

4. Se tramite la ricerca elettronica viene rilevato un indizio di cui al sotto-paragrafo B(2) da (a) ad (e), o se interviene un cambiamento di circostanze a seguito del quale uno o più indizi vengono associati al conto, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il Titolare del Conto come un residente per fini fiscali di ciascuna Giurisdizione Soggetta a Comunicazione per cui viene

identificato un indizio, a meno che non scelga di applicare il sotto-paragrafo B(6) e una delle eccezioni di detto sotto-paragrafo non si applichi in relazione a tale conto.

5. Se tramite la ricerca elettronica viene rilevato un "fermo posta" o un indirizzo "c/o" e non viene identificato nessun altro indirizzo e nessuno degli altri indizi di cui al sotto-paragrafo B(2) da (a) ad (e) per il Titolare del Conto, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve, nell'ordine più appropriato alle circostanze, applicare la ricerca negli archivi cartacei descritta al sotto-paragrafo C(2), ovvero cercare di ottenere dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la(e) residenza(e) per fini fiscali di tale Titolare del Conto. Se dalla ricerca nei documenti cartacei non emerge alcun indizio e il tentativo di ottenere l'autocertificazione o Prove Documentali non dà esito positivo, l'Istituto Finanziario Segnalante deve segnalare il conto come conto non documentato.

6. Nonostante vengano trovati indizi ai sensi del sotto-paragrafo B(2), un Istituzione Finanziaria Segnalante non è tenuto a trattare un Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione se:

- a) le informazioni sul Titolare del Conto includono un indirizzo postale o di residenza attuale nella Giurisdizione Soggetta a Comunicazione, uno o più numeri di telefono nella Giurisdizione Soggetta a Comunicazione (e nessun numero di telefono nella giurisdizione dell'Istituzione Finanziaria Segnalante) o ordini di bonifico permanente (in relazione a Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante ottiene, o ha precedentemente verificato e conserva:
 - i) un'autocertificazione del Titolare del Conto della(e) giurisdizione(i) di residenza di tale Titolare del Conto che non include tale Giurisdizione Soggetta a Comunicazione; e
 - ii) Prove Documentali in base alle quali il Titolare del Conto non è soggetto a comunicazione.
- b) le informazioni sul Titolare del Conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita ad un soggetto con indirizzo nella Giurisdizione Soggetta a Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante ottiene, o ha precedentemente verificato e conserva:
 - i) un'autocertificazione del Titolare del Conto della(e) giurisdizione(i) di residenza di tale Titolare del Conto che non include tale Giurisdizione Soggetta a Comunicazione; o
 - ii) Prove Documentali in base alle quali il Titolare del Conto non è soggetto a comunicazione.

C. Procedure rafforzate di verifica per Conti di Valore Elevato.

Le seguenti procedure rafforzate di verifica si applicano per quanto riguarda i Conti di Valore Elevato.

1. Ricerca negli archivi elettronici. In riferimento ai Conti di Valore Elevato, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente conservati da quest'ultima ai fini di individuare eventuali indizi di cui al sotto-paragrafo B(2).

2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati consultabili elettronicamente dell'Istituzione Finanziaria Segnalante sono strutturate per l'acquisizione di tutte le informazioni di cui al sotto-paragrafo C(3), non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di queste informazioni, per quanto riguarda i Conti di

Valore Elevato, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve anche verificare l'anagrafica principale del cliente e, qualora non siano presenti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'Istituzione Finanziaria Segnalante nel corso degli ultimi cinque anni in relazione ad eventuali indizi di cui al sotto-paragrafo B(2):

- a) le più recenti Prove Documentali raccolte con riferimento al conto;
- b) il più recente contratto o documentazione in relazione all'apertura del conto;
- c) la documentazione più recente acquisita dall'Istituto Finanziario Segnalante in conformità alle Procedure di antiriciclaggio/identificazione della clientela o per altre finalità normative;
- d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; e
- e) eventuali ordini di bonifico permanente (diversi rispetto ad un Conto di Deposito) attualmente validi.

3. Eccezioni nel caso in cui le banche dati contengano informazioni sufficienti.

Un Istituzione Finanziaria Segnalante non è tenuta ad eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui al sotto-paragrafo C(2) qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente dell'Istituzione Finanziaria Segnalante comprendano quanto segue:

- a) lo status di residente del Titolare del Conto;
- b) l'indirizzo di residenza e l'indirizzo postale del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Segnalante;
- c) il(i) numero(i) di telefono del Titolare del Conto attualmente registrati, se del caso, presso l'Istituzione Finanziaria Segnalante;
- d) in caso di Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito, la presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'Istituzione Finanziaria Segnalante o altro Istituzione Finanziaria);
- e) la presenza di un indirizzo "c/o" ovvero di "fermo posta" per il Titolare del Conto; e
- f) la presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

4. Richiesta al responsabile del rapporto in merito alla conoscenza effettiva.

Oltre alle ricerche negli archivi elettronici e cartacei di cui sopra, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare come Conto Soggetto a Comunicazione tutti i Conti di Valore Elevato affidati ad un responsabile del rapporto (compresi eventuali Conti Finanziari connessi a tale Conto di Valore Elevato), se il responsabile del rapporto (ove previsto) è effettivamente a conoscenza del fatto che il Titolare del Conto sia una Persona Soggetta a Comunicazione.

5. Effetti del rilevamento di indizi.

- a) Se non viene rilevato nessuno degli indizi di cui al sotto-paragrafo B(2) nel corso della verifica rafforzata dei Conti di Valore Elevato precedentemente descritti, e il conto non viene identificato come detenuto da una Persona Soggetta a Comunicazione di cui al sotto-paragrafo C(4), non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non avviene un cambiamento di circostanze da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più indizi.
- b) Se un indizio fra quelli elencati nel sotto-paragrafo B(2) da (a) ad (e) viene rilevato nel corso della verifica rafforzata dei Conti di Valore Elevato di cui in precedenza, o se interviene un successivo cambiamento di circostanze a seguito del quale uno o più indizi vengono associati al conto, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il conto come un Conto Soggetto a Comunicazione in relazione a ciascuna Giurisdizione Soggetta a Comunicazione per cui viene identificato un indizio, a meno che non scelga di applicare il sotto-paragrafo B(6) e una delle eccezioni di detto sotto-paragrafo non si applichi in relazione a tale conto.

c) Se nel corso della verifica rafforzata dei Conti di Valore Elevato descritta in precedenza viene rilevato un "fermo posta" o un indirizzo "c/o", e non viene identificato nessun altro indirizzo e nessuno degli altri indizi di cui al sotto-paragrafo B(2) da (a) ad (e) per il Titolare del Conto, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve ottenere da tale Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la(e) residenza(e) per fini fiscali di tale Titolare del Conto. Se l'Istituzione Finanziaria Segnalante non può ottenere tale autocertificazione o Prove Documentali, esso deve segnalare il conto come conto non documentato.

6. Se, al 31 dicembre 2015 un Conto Preesistente di una Persona Fisica non costituisce un Conto di Valore Elevato, ma lo diventa in riferimento all'ultimo giorno di un anno solare successivo, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve completare, con riferimento a tale conto, le procedure rafforzate di verifica descritte al paragrafo C entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un Conto di Valore Elevato. Qualora detto conto sia identificato come Conto Soggetto a Comunicazione in base a tale verifica, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve comunicare le informazioni richieste in merito a tale conto relativamente all'anno in cui esso viene identificato come Conto Soggetto a Comunicazione e per gli anni successivi con cadenza annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Soggetta a Comunicazione.

7. Una volta che un Istituzione Finanziaria Segnalante applica le procedure di verifica rafforzate di cui al paragrafo C ad un Conto di Valore Elevato, l' Istituzione Finanziaria Segnalante non è tenuto ad applicare nuovamente tali procedure, ad eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui al sotto-paragrafo C(4), allo stesso Conto di Valore Elevato per nessuno degli anni successivi, a meno che il conto non sia non documentato, nel qual caso l' Istituzione Finanziaria Segnalante dovrebbe applicare nuovamente tali procedure su base annuale fintanto che tale conto cessa di essere non documentato.

8. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze relativamente ad un Conto di Valore Elevato, da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più indizi di cui al sotto-paragrafo B(2), l' Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il conto come un Conto Soggetto a Comunicazione in relazione a ciascuna Giurisdizione Soggetta a Comunicazione per cui viene identificato un indizio, a meno che non decida di applicare il sotto-paragrafo B(6) e una delle eccezioni di detto sotto-paragrafo non sia applicabile rispetto a tale conto.

9. Un'Istituzione Finanziaria Segnalante deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto possa identificare eventuali cambiamenti di circostanze di un conto. Ad esempio, se ad un responsabile del rapporto viene comunicato che il Titolare del Conto ha un nuovo indirizzo postale in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione, l' Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuta a trattare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, se decide di applicare il sotto-paragrafo B(6), è tenuto ad acquisire la documentazione opportuna dal Titolare del Conto.

D. La verifica di Conti Preesistenti di Persone Fisiche deve essere completata entro il [30 giugno 2017].

E. I Conti Preesistenti di Persone Fisiche che sono stati identificati come Conti Soggetti a Comunicazione ai sensi della presente Sezione devono essere trattati come Conti Soggetti a Comunicazione per tutti gli anni successivi, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Soggetta a Comunicazione.

Sezione IV: Adeguata verifica per Conti Nuovi di Persone Fisiche

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione di Conti Soggetti a Comunicazione fra i Conti Nuovi di Persone Fisiche.

A. Per quanto riguarda i Conti Nuovi di Persone Fisiche, al momento dell'apertura del conto, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve ottenere un'autocertificazione, che può far parte della documentazione per l'apertura del conto, il che consente all'Istituzione Finanziaria Segnalante di determinare la(e) residenza(e) del Titolare del Conto per fini fiscali e confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dall'Istituzione Finanziaria Segnalante in relazione all'apertura del conto, compresa qualsiasi documentazione raccolta ai sensi delle Procedure di antiriciclaggio/identificazione della clientela.

B. Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente per fini fiscali in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il conto come un Conto Soggetto a Comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il codice fiscale del Titolare del Conto in relazione a tale Giurisdizione Soggetta a Comunicazione (fatto salvo il paragrafo D della Sezione I) e la data di nascita.

C. Qualora intervenga un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Conto Nuovo di Persone Fisiche a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria è a conoscenza, o ha ragione di credere, che l'autocertificazione originale sia inesatta o inattendibile, l'Istituto Finanziario Segnalante non può considerare attendibile l'autocertificazione originale e deve quindi acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la(e) residenza(e) per fini fiscali del Titolare del Conto.

Sezione V: Adeguata verifica per Conti Preesistenti di Persone Giuridiche

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione di Conti Soggetti a Comunicazione fra Conti Preesistenti di Persone Giuridiche.

A. Conti di Persone Giuridiche per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'Istituzione Finanziaria Segnalante non decida diversamente, in relazione sia a tutti i Conti Preesistenti di Persone Giuridiche che, separatamente, ad ogni gruppo chiaramente identificato di tali conti, per i Conti Preesistenti di Persone Giuridiche con un saldo o un valore aggregato non superiore a \$250.000 alla data del 31 dicembre 2015, non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione quali Conti Soggetti a Comunicazione fintanto che il saldo o valore aggregato non superi \$250.000 in riferimento all'ultimo giorno di un anno solare successivo.

B. Conti di Persone Giuridiche soggetti a verifica. Un Conto Preesistente di una Persona Giuridica il cui saldo o valore aggregato superi \$250.000 al 31 dicembre 2015, e un Conto Preesistente di una Persona Giuridica non superiore a \$250.000 al 31 dicembre 2015, ma con un saldo o valore aggregato che supera \$250.000 in riferimento all'ultimo giorno di un successivo anno solare, sono soggetti a verifica conformemente alle procedure stabilite nel paragrafo D.

C. Conti di Persone Giuridiche per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Persone Giuridiche descritti al paragrafo B, vengono trattati come Conti Soggetti a Comunicazione solamente i conti detenuti da una o più persone giuridiche

che sono Persone Soggette a Comunicazione, o da Soggetti Non Finanziari Passivi con una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione.

D. Procedure di verifica per l'identificazione di Conti di Persone Giuridiche per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Preesistenti di Persone Giuridiche descritti al paragrafo B, una Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuto ad applicare le seguenti procedure di verifica per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Soggette a Comunicazione, o da Soggetti Non Finanziari Passivi con una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione:

1. Determinare se la Persona Giuridica è una Persona Soggetta a Comunicazione.

- a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (comprese le informazioni raccolte ai sensi delle Procedure di antiriciclaggio/identificazione della clientela) per determinare se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione. A tal fine, le informazioni che indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione includono un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione.
- b) Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il conto come un Conto Soggetto a Comunicazione, a meno che non ottenga un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto, o possa ragionevolmente determinare, sulla base delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Soggetta a Comunicazione.

2. Determinare se la Persona Giuridica è un Soggetto Non Finanziario Passivo con una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione. Per quanto riguarda un Titolare di un Conto Preesistente di una Persona Giuridica (tra cui una Persona Giuridica che è una Persona Soggetta a Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve stabilire se il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Passivo con una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione. Se una delle Controllanti di un Soggetto Non Finanziario Passivo è una Persona Soggetta a Comunicazione, il conto deve essere trattato come un Conto Soggetto a Comunicazione. Nel determinare quanto sopra, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve seguire le indicazioni di cui ai sotto-paragrafi da D(2) (a) a (c) nell'ordine più appropriato alle circostanze.

- a) **Determinare se il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Passivo.** Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Passivo, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve ottenere un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che non abbia informazioni in suo possesso, o pubblicamente disponibili, in base alle quali può ragionevolmente stabilire che il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Attivo o un Istituto Finanziario diverso da un Organismo di Investimento di cui al sotto-paragrafo A(6)(b) della Sezione VIII che non è un Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
- b) **Determinare le Controllanti di un Titolare del Conto.** Al fine di determinare le Controllanti di un Titolare del Conto, una Istituzione Finanziaria Segnalante può avvalersi delle informazioni raccolte e conservate in conformità alle Procedure di antiriciclaggio/identificazione della clientela.

c) Determinare se una Controllante di un Soggetto Non Finanziario Passivo è una Persona Soggetta a Comunicazione. Al fine di determinare se una Controllante di un Soggetto Non Finanziario Passivo è una Persona Soggetta a Comunicazione, una Istituzione Finanziaria Segnalante può avvalersi di:

- i)* informazioni raccolte e conservate in conformità alle Procedure di antiriciclaggio/identificazione della clientela nel caso di un Conto Preesistente di una Persona Giuridica detenuto da uno o più Soggetti Non Finanziari con un saldo o valore aggregato del conto che non supera \$1.000.000; **ovvero**
- ii)* un'autocertificazione del Titolare del Conto o tale Controllante della(e) giurisdizione(i) in cui la Controllante è residente a fini fiscali.

E. Tempistiche relative alla Verifica e alle Procedure Supplementari applicabili ai Conti Preesistenti di Persone Giuridiche.

1. La Verifica dei Conti Preesistenti di Persone Giuridiche con un saldo o un valore aggregato che supera \$250.000 al 31 dicembre 2015 deve essere completata entro il 30 giugno 2017.

2. La Verifica dei Conti Preesistenti di Persone Giuridiche con un saldo o un valore aggregato non superiore a \$250.000 al 31 dicembre 2015 ma superiore a \$250.000 al 31 dicembre di un anno successivo, deve essere completata entro l'anno solare successivo all'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto è superiore a \$250.000.

3. Qualora intervenga un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Conto Preesistente di una Persona Giuridica a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Segnalante viene a conoscenza, o ha motivo di ritenere, che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto sia inesatta o inattendibile, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve determinare nuovamente lo status del conto in conformità alle procedure stabilite al paragrafo D.

Sezione VI: Adeguata verifica per Conti Nuovi di Persone Giuridiche

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione di Conti Soggetti a Comunicazione fra Conti Nuovi di Persone Giuridiche.

A. Procedure di verifica per l'identificazione di Conti di Persone Giuridiche per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Nuovi di Persone Giuridiche, un Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuto ad applicare le seguenti procedure di verifica per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Soggette a Comunicazione, o da Soggetti Non Finanziari Passivi con una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione:

1. Determinare se la Persona Giuridica è una Persona Soggetta a Comunicazione.

- a) Ottenere un'autocertificazione, che può far parte della documentazione per l'apertura del conto, il che consente all'Istituzione Finanziaria Segnalante di determinare la(e) residenza(e) del Titolare del Conto per fini fiscali e confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dall'Istituzione Finanziaria Segnalante in relazione all'apertura del conto, compresa qualsiasi documentazione raccolta ai sensi delle Procedure di antiriciclaggio/identificazione della clientela. Se la Persona Giuridica certifica che non ha la residenza per fini fiscali, l'Istituzione Finanziaria Segnalante può basarsi sull'indirizzo della sede principale della Persona Giuridica per determinare la residenza del Titolare del Conto.

- b) Se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il conto come un Conto Soggetto a Comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, sulla base delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Soggetta a Comunicazione in relazione a tale Giurisdizione Soggetta a Comunicazione.

2. Determinare se la Persona Giuridica è un Soggetto Non Finanziario Passivo con una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione.

Per quanto riguarda un Titolare di un Conto Nuovo di una Persona Giuridica (tra cui una Persona Giuridica che è una Persona Soggetta a Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve stabilire se il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Passivo con una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione. Se una delle Controllanti di un Soggetto Non Finanziario Passivo è una Persona Soggetta a Comunicazione, il conto deve essere trattato come un Conto Soggetto a Comunicazione. Nel determinare quanto sopra, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve seguire le indicazioni di cui ai sotto-paragrafi da A(2)(a) a (c) nell'ordine più appropriato alle circostanze.

- a) **Determinare se il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Passivo.** Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Passivo, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve avvalersi di un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che non abbia informazioni in suo possesso, o a disponibili pubblicamente, in base alle quali può ragionevolmente stabilire che il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Attivo o un Istituzione Finanziaria diverso da un Organismo di Investimento di cui al sotto-paragrafo A(6)(b) della Sezione VIII che non è un Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
- b) **Determinare le Controllanti di un Titolare del Conto.** Al fine di determinare le Controllanti di un Titolare del Conto, un Istituzione Finanziaria Segnalante può avvalersi delle informazioni raccolte e conservate in conformità alle Procedure di antiriciclaggio/identificazione della clientela.
- c) **Determinare se una Controllante di un Soggetto Non Finanziario Passivo è una Persona Soggetta a Comunicazione.** Al fine di determinare se una Controllante di un Soggetto Non Finanziario Passivo è una Persona Soggetta a Comunicazione, una Istituzione Finanziaria Segnalante può avvalersi di un'autocertificazione del Titolare del Conto o di tale Controllante.

Sezione VII: Norme speciali di adeguata verifica

Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica descritte sopra, si applicano le seguenti norme supplementari:

A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove Documentali. Una Istituzione Finanziaria Segnalante non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove Documentali qualora sia a conoscenza o abbia motivo di ritenere che l'autocertificazione o le Prove Documentali siano inesatte o inattendibili.

B. Procedure alternative per i Conti Finanziari detenuti da Persone Fisiche beneficiarie di un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita. Una Istituzione Finanziaria Segnalante può presumere che una persona fisica beneficiaria (diversa dal proprietario) di un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita che riceve

un beneficio economico in caso di decesso non sia una Persona Soggetta a Comunicazione e può trattare tale Conto Finanziario come diverso da un Conto Soggetto a Comunicazione, a meno che l'Istituzione Finanziaria Segnalante non sia a conoscenza o abbia motivo di ritenere che il beneficiario sia una Persona Soggetta a Comunicazione. Una Istituzione Finanziaria Segnalante ha motivo di ritenere che un beneficiario di un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita sia una Persona Soggetta a Comunicazione se le informazioni raccolte dall'Istituzione Finanziaria Segnalante e associate al beneficiario contengono gli indizi descritti al paragrafo B della Sezione III. Se una Istituzione Finanziaria Segnalante è effettivamente a conoscenza o ha motivo di ritenere che il beneficiario sia una Persona Soggetta a Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve seguire le procedure di cui al paragrafo B della Sezione III.

C. Norme per l'aggregazione del saldo del conto e per la valuta.

1. Aggregazione dei conti di persone fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona fisica, una Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuto ad aggregare tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso la stessa, o presso un'entità collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Segnalante colleghino i Conti Finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero del cliente o il codice fiscale, e consentano l'aggregazione dei saldi o dei valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione dei requisiti di aggregazione descritti nel presente sottoparagrafo.

2. Aggregazione dei Conti di Persone Giuridiche. Al fine di determinare il saldo o valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una Persona Giuridica, una Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuta a prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Segnalante o presso entità collegate, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Segnalante colleghino i Conti Finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero del cliente o il codice fiscale, e consentano l'aggregazione dei saldi o dei valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione dei requisiti di aggregazione descritti nel presente sottoparagrafo.

3. Norma speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Al fine di determinare il saldo o valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona per stabilire se un Conto Finanziario è un Conto di Valore Elevato, una Istituzione Finanziaria Segnalante è inoltre tenuta ad aggregare tutti questi conti nel caso di Conti Finanziari per cui un responsabile del rapporto è a conoscenza, o ha motivo di ritenere che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona.

4. Importi intesi come inclusivi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi in dollari sono espressi in dollari USA e si intendono inclusivi dell'equivalente in altre valute, come stabilito ai sensi del diritto interno.

D. Ulteriori Opzioni esercitabili. Le Istituzioni Finanziarie segnalanti possono esercitare le seguenti ulteriori opzioni nell'ambito delle procedure di adeguata verifica previste nell'ambito del CRS:

1. Utilizzare le regole semplificate di adeguata verifica previste per i Contratti di Assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato e per i Contratti di Rendita di Gruppo;

Allegato B alla Legge 27 novembre 2015 n.174

2. Ricorrere all'utilizzo di sistemi di codifica standardizzati nell'ambito del processo di adeguata verifica;

3. Considerare, nell'ambito del processo di identificazione dei conti oggetto di comunicazione, come conti preesistenti anche i nuovi conti accesi in favore di clientela già acquisita prima del 1 gennaio 2016, purché l'Istituto finanziario abbia adempiuto correttamente nei confronti di tali clienti agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa AML e che il rapporto con il cliente, basato sul conto preesistente, sia in corso al momento dell'apertura del nuovo conto;

4. Espandere la definizione di Entità Correlata al fine della classificazione di un fondo come entità collegata ad un altro fondo;

5. Applicare la "*Grandfathering Rule*" in relazione ai veicoli di investimento collettivi esenti;

6. Applicare le regole di conversione valutario Dollaro/EURO con riferimento agli importi in dollari espressi nella presente legge previste dal CRS.

(FATCA) OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA PER L'IDENTIFICAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI CONTI STATUNITENSIS E DI PAGAMENTI A TALUNE ISTITUZIONI FINANZIARIE NON PARTECIPANTI

SEZIONE I – Definizioni e Regole Generali

Le istituzioni finanziarie sammarinesi tenute alla comunicazione (di seguito anche Istituzioni Finanziarie Segnalanti o IFSS) devono identificare i conti statunitensi e i conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti in conformità alle procedure di adeguata verifica di cui al presente Allegato C.

A. Definizioni:

Ai fini delle procedure di Adeguata Verifica (o *due diligence*) e fatte salve le definizioni di cui all'allegato A alla presente legge:

1. “Conti preesistenti” designa i conti finanziari da chiunque aperti presso una Istituzione Finanziaria Segnalante al 30 giugno 2014.

2. “Nuovi conti” designa i conti finanziari da chiunque aperti presso una Istituzione Finanziaria Segnalante dal 1° luglio 2014.

3. “Conti di persone fisiche” designa i conti finanziari intrattenuti presso una Istituzione Finanziaria Segnalante da persone fisiche.

4. “Conti di entità” designa i conti finanziari intrattenuti presso una Istituzione Finanziaria Segnalante da soggetti diversi da persone fisiche.

5. “Conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante” designa i conti finanziari preesistenti di persone fisiche il cui saldo o valore al 30 giugno 2014 risulta superiore a \$ 50.000,00 (\$ 250.000,00 nel caso di contratti di assicurazione a valore maturato e contratti di rendita) e inferiore a \$ 1.000.000,00.

6. “Conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante” designa i conti finanziari preesistenti di persone fisiche il cui saldo o valore al 30 giugno 2014 ovvero al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo eccede \$ 1.000.000,00.

7. “Conti preesistenti di entità” designa i conti finanziari preesistenti di entità aperti presso una Istituzione Finanziaria Segnalante al 30 giugno 2014.

8. “Nuovi conti di entità” designa i conti finanziari preesistenti di entità aperti presso una Istituzione Finanziaria Segnalante dal 1° luglio 2014.

9. “Procedure antiriciclaggio” designa le procedure di adeguata verifica della clientela previste dalla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modificazioni e delle Istruzioni dell'Agenzia di Informazione Finanziaria tempo per tempo in vigore;

10. “Prove documentali” designa la documentazione, di seguito elencata, accettata nell'ambito delle procedure di adeguata verifica:

- a) certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorità fiscale del paese in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;
- b) per le persone fisiche, valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato, contenente il nome della persona fisica e comunemente utilizzato ai fini identificativi;
- c) per le entità, documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato, contenente la denominazione dell'entità nonché l'indirizzo della sua sede principale

- nel paese (o Territorio degli Stati Uniti) in cui l'entità dichiara di essere residente ovvero in cui l'entità stessa è legalmente costituita o organizzata;
- d) per i conti intrattenuti in una giurisdizione in cui si applica una normativa antiriciclaggio approvata dall'IRS in relazione a un QI agreement, ciascuno dei documenti diversi dai Modelli "IRS Form W-8" o "IRS Form W-9" ai quali fa riferimento l'allegato specifico di tale giurisdizione al QI agreement per l'identificazione delle persone fisiche o delle entità;
 - e) bilanci, informative commerciali ai terzi, istanze di fallimento, o relazioni alla *U.S. Securities and Exchange Commission*.

B. Regole Generali:

Nell'applicare le procedure di adeguata verifica le Istituzioni Finanziarie Segnalanti adottano le seguenti regole generali:

1. Tutti gli importi in dollari sono espressi in dollari statunitensi e si intendono inclusivi dell'equivalente in altre valute.
2. Salvo quanto diversamente previsto nel presente documento, il saldo o valore di un conto viene determinato all'ultimo giorno di un anno solare o, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o un contratto di rendita, all'ultimo giorno dell'anno solare o alla ricorrenza annuale del contratto più recente.
3. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo E(1) della Sezione II del presente allegato, un conto finanziario è considerato un conto statunitense oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui viene identificato come tale ai sensi delle procedure di adeguata verifica.
4. Salvo diversa disposizione, le informazioni relative a un conto statunitense devono essere comunicate ogni anno nel corso dell'anno solare successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni.
5. Le Istituzioni Finanziarie Segnalanti, qualora siano a conoscenza o abbiano motivo di essere a conoscenza dell'inesattezza o inaffidabilità di un'autocertificazione o di una prova documentale, non possono considerare valida tale autocertificazione o prova documentale.

C. Procedura alternativa:

In alternativa alle procedure descritte in ogni Sezione del presente Allegato C, le istituzioni finanziarie sammarinesi segnalanti possono esperire le procedure descritte nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per stabilire se un conto è un conto statunitense o un conto detenuto da un'istituzione finanziaria non partecipante, salvo che qualora un conto venga considerato come detenuto da un titolare di conto recalcitrante in conformità alle procedure descritte nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, tale conto deve essere considerato un conto statunitense ai fini del presente Accordo. Le istituzioni finanziarie sammarinesi segnalanti possono effettuare tale scelta in maniera distinta per ogni sezione del presente Allegato C sia in relazione a tutti i conti finanziari pertinenti che, separatamente, a ogni gruppo chiaramente identificato di tali conti (ad esempio, in base al ramo di attività o al luogo presso il quale è intrattenuto il conto). Salvo quanto diversamente previsto in un Accordo con un'istituzione finanziaria estera (Accordo FFI), una volta che un'istituzione finanziaria sammarinese segnalante ha deciso di esperire le procedure previste dai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in relazione a un gruppo di conti, detta istituzione deve continuare ad applicare tali procedure in modo coerente in tutti gli anni successivi, a meno che non vi sia stata una modifica sostanziale ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

SEZIONE II – Conti preesistenti di persone fisiche

Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi tra i conti preesistenti detenuti da persone fisiche ("conti preesistenti di persone fisiche"), si applicano le seguenti regole e procedure:

A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.

A meno che l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione non decida di disapplicare le soglie di esenzione previste dallo standard FATCA in relazione a tutti i conti preesistenti detenuti da persone fisiche che, separatamente, a ogni gruppo chiaramente identificato di tali conti, per i seguenti conti preesistenti di persone fisiche non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione quali conti statunitensi:

1. Fatto salvo il sub-paragrafo E(2) della presente Sezione, conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che non superi \$ 50.000 al 30 giugno 2014, purché non divengano conti di importo rilevante al 31 dicembre 2015 o di un anno solare successivo;

2. Fatto salvo il sub-paragrafo E(2) della presente Sezione, conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita con un saldo o un valore pari o inferiore a \$ 250.000 al 30 giugno 2014, purché non divengano conti di importo rilevante al 31 dicembre 2015 o di un anno solare successivo;

3. Conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita, a condizione che la normativa o i regolamenti di San Marino o degli Stati Uniti vietino efficacemente la vendita di tali contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita a residenti degli Stati Uniti (ad esempio, nel caso in cui la relativa istituzione finanziaria non possenga la registrazione richiesta ai sensi del diritto statunitense, e la legislazione sammarinese preveda l'obbligo di comunicazione o di applicazione della ritenuta ai prodotti assicurativi detenuti da residenti a San Marino).

4. Conti di deposito con un saldo pari o inferiore a \$50.000.

B. Procedure di verifica dei conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che superi i \$ 50.000 al 30 giugno 2014 (\$ 250.000 per contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita), ma non ecceda \$ 1.000.000 ("conti di importo non rilevante").

1. **Ricerca negli archivi elettronici.** L'istituzione finanziaria sammarinese segnalante deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente conservati nei propri archivi al fine di individuare uno o più dei seguenti indizi di conti statunitensi ("U.S. Indicia"):

- a) Identificazione del titolare del conto come cittadino o residente statunitense;
- b) Indicazione univoca di luogo di nascita negli Stati Uniti;
- c) Attuale indirizzo postale o di residenza statunitense (compresa una casella postale statunitense);
- d) Attuale numero di telefono statunitense;
- e) Ordini di bonifico permanente a favore di un conto detenuto negli Stati Uniti;
- f) Procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense; ovvero

- g) Un indirizzo "c/o...." o di "fermo posta" che rappresenta l'unico indirizzo del titolare del conto presente negli archivi dell'istituzione finanziaria sammarinese segnalante. Nel caso di un conto preesistente di persona fisica che costituisce un conto di valore non rilevante, un indirizzo "c/o" al di fuori degli Stati Uniti o un indirizzo di "fermo posta" non viene considerato come indizio di conti statunitensi.

2. Se tramite la ricerca elettronica non viene rilevato nessuno degli indizi di conti statunitensi elencati al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non interviene un cambiamento di circostanze a seguito del quale uno o più indizi di conti statunitensi vengono associati al conto o il conto diventa un conto di importo rilevante, come descritto nel paragrafo D della presente Sezione.

3. Se tramite la ricerca elettronica viene rilevato taluno degli indizi di conti statunitensi elencati al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione, o se interviene un cambiamento di circostanze a seguito del quale uno o più indizi di conti statunitensi vengono associati al conto, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto statunitense, a meno che non scelga di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente Sezione e che una delle eccezioni di detto sub-paragrafo sia applicabile rispetto a tale conto.

4. Nonostante la constatazione di indizi di conti statunitensi ai sensi del sub-paragrafo B(1) della presente Sezione, un'istituzione finanziaria sammarinese segnalante non deve considerare un conto come un conto statunitense nei seguenti casi:

- a) Laddove le informazioni sul titolare del conto indichino univocamente un **luogo di nascita statunitense**, l'istituzione finanziaria sammarinese segnalante ha acquisito, o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
- (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è né un cittadino statunitense, né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su modulo IRS "W-8" o altri moduli similari approvati);
 - (2) un passaporto non statunitense o altro documento d'identità rilasciato dalle autorità di uno Stato comprovante la nazionalità o la cittadinanza del titolare del conto in un Paese diverso dagli Stati Uniti; e
 - (3) Una copia del Certificato di Perdita della Nazionalità degli Stati Uniti (*Certificate of Loss of Nationality of the United States*) del titolare del conto ovvero una spiegazione ragionevole:
 - (a) della motivazione per cui il titolare del conto non dispone di tale certificato, nonostante la sua rinuncia alla cittadinanza statunitense; o
 - (b) della motivazione per cui il titolare del conto non ha ottenuto la cittadinanza statunitense alla nascita.
- b) Laddove le informazioni sul titolare del conto comprendano **un indirizzo attuale postale o di residenza statunitense, ovvero uno o più numeri telefonici statunitensi che rappresentano gli unici numeri telefonici associati al conto**, l'istituzione finanziaria sammarinese segnalante ha acquisito o ha già precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
- (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è né un cittadino statunitense, né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su modulo IRS "W-8" o altri moduli similari approvati); e
 - (2) prove documentali, come definite al paragrafo D della Sezione VI del presente Allegato C, che stabiliscano lo status di soggetto non-statunitense del titolare del conto.

- c) Laddove le informazioni sul titolare del conto includano **ordini di bonifico permanente a favore di un conto detenuto negli Stati Uniti**, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione ha acquisito, o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
- (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è né un cittadino statunitense, né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su modulo IRS "W-8" o altri moduli simili approvati); e
 - (2) prove documentali, come definite al paragrafo D della Sezione VI del presente Allegato C, che stabiliscano lo status di soggetto non-statunitense del titolare del conto.
- d) Laddove le informazioni sul titolare di un conto includano **una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense, o un indirizzo "c/o", ovvero di fermo posta che rappresenti l'unico recapito individuato del titolare del conto, o uno o più numeri telefonici statunitensi** (qualora al conto sia associato anche un numero telefonico non-statunitense), l'istituzione finanziaria sammarinese segnalante ha acquisito, o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
- (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è né un cittadino statunitense, né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su modulo IRS "W-8" o altri moduli simili approvati); o
 - (2) prove documentali, come definite al paragrafo D della Sezione VI del presente Allegato C, che stabiliscano lo status di soggetto non-statunitense del titolare del conto.

C. Procedure supplementari applicabili a conti preesistenti di persone fisiche che costituiscono conti di importo non rilevante

1. La verifica dei conti preesistenti di persone fisiche che costituiscono conti di importo non rilevante ai fini dell'individuazione di indizi di conti statunitensi deve essere ultimata entro il 30 giugno 2016.

2. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze relativamente a un conto preesistente di persona fisica che costituisce un conto di importo non rilevante, da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più indizi di conti statunitensi descritti al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria sammarinese segnalante deve considerare il conto come un conto statunitense, a meno che non si applichi il sub-paragrafo B(4) della presente Sezione.

3. Fatta eccezione per i conti di deposito di cui al sub-paragrafo A(4) della presente Sezione, tutti i conti preesistenti di persone fisiche che sono stati identificati come conti statunitensi ai sensi della presente Sezione si considerano come tali per tutti gli anni successivi, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata.

D. Procedure di verifica rafforzata per conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore superiore a \$ 1.000.000 al 30 giugno 2014, o al 31 dicembre 2015 o di un'annualità successiva ("conti di importo rilevante").

1. Ricerca negli archivi elettronici. L'IFSS deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'istituzione stessa ai fini di individuare uno o più degli indizi di conti statunitensi descritti al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione.

2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati consultabili elettronicamente dell'IFSS prevedono degli appositi campi per l'acquisizione di tutte le informazioni di cui al sub-paragrafo D(3) della presente Sezione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di queste informazioni, per quanto riguarda i conti di importo rilevante, l'IFSS, al fine di individuare la presenza di uno o più degli indizi di conti statunitensi di cui al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione, deve anche verificare l'anagrafica principale del cliente e, qualora non siano presenti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti da detta istituzione nel corso degli ultimi cinque anni:

- a) le più recenti prove documentali raccolte con riferimento al conto;
- b) il più recente contratto o documento per l'apertura del conto;
- c) la documentazione più recente acquisita dall'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione in conformità alle procedure antiriciclaggio/per la conoscenza della clientela (KYC) o per altre finalità di legge;
- d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; **e**
- e) eventuali ordini di bonifico permanente attualmente operanti.

3. Eccezioni nel caso in cui le banche dati contengano informazioni sufficienti. Una IFSS non è tenuta ad eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui al sub-paragrafo D(2) della presente Sezione qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:

- a) la nazionalità o lo status di residente del titolare del conto;
- b) l'indirizzo postale e l'indirizzo di residenza del titolare del conto attualmente registrati presso l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione;
- c) eventuale(i) numero(i) di telefono del titolare del conto attualmente registrati presso l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione;
- d) la presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione o un'altra istituzione finanziaria);
- e) la presenza di un indirizzo "c/o" ovvero di fermo posta del titolare del conto; **e**
- f) la presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

4. Richiesta al responsabile del rapporto per conoscenza effettiva. Oltre alle ricerche negli archivi elettronici e cartacei di cui sopra, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare come conti statunitensi tutti i conti di importo rilevante affidati ad un responsabile del rapporto (compresi eventuali conti finanziari aggregati a tale conto), se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva che il titolare del conto è una persona statunitense specificata.

5. Effetti del rilevamento di indizi di conti statunitensi.

- a) Se non viene rilevato nessuno degli indizi di conti statunitensi elencati al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione nel corso della verifica rafforzata dei conti di importo rilevante precedentemente descritti, e il conto non è identificato come detenuto da una persona statunitense specificata ai sensi del sub-paragrafo D(4) della presente Sezione, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non avviene un cambiamento di circostanze da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più indizi di conti statunitensi.
- b) Se viene rilevato taluno degli indizi di conti statunitensi elencati al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione nel corso della verifica rafforzata dei conti di importo rilevante precedentemente descritti, o se interviene successivamente un cambiamento di circostanze a seguito del quale uno o più indizi di conti statunitensi

vengono associati al conto, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto statunitense, a meno che non scelga di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente Sezione e che una delle eccezioni di detto sub-paragrafo sia applicabile rispetto a tale conto.

- c) Fatta eccezione per i conti di deposito di cui al sub-paragrafo A(4) della presente Sezione, tutti i conti preesistenti di persone fisiche che sono stati identificati come conti statunitensi ai sensi della presente Sezione si considerano come tali per tutti gli anni successivi, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata.

E. Procedure supplementari applicabili a conti di importo rilevante.

1. Se, al 30 giugno 2014, un conto preesistente di persona fisica costituisce un conto di importo rilevante, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve completare con riferimento a tale conto le procedure rafforzate descritte al paragrafo D della presente Sezione entro il 30 giugno 2015. Qualora, in base a tale verifica, detto conto sia identificato come conto statunitense il 31 dicembre 2014 o prima di tale data, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve trasmettere le informazioni richieste in merito a tale conto relativamente al 2014 nella prima comunicazione sul conto e, successivamente, con cadenza annuale. Nel caso di un conto identificato come conto statunitense dopo il 31 dicembre 2014 ed entro il 30 giugno 2015, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione non è obbligata a comunicare le informazioni in merito a tale conto relativamente al 2014, ma sarà tenuta a comunicarle successivamente con cadenza annuale.

2. Se, al 30 giugno 2014, un conto preesistente di persona fisica non costituisce un conto di importo rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno del 2015 o di un anno solare successivo, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve completare con riferimento a tale conto le procedure di verifica rafforzata descritte al paragrafo D della presente Sezione entro i sei mesi successivi all'ultimo giorno dell'anno solare in cui il conto diviene un conto di importo rilevante. Qualora detto conto sia identificato come conto statunitense in base a tale verifica, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve comunicare le informazioni richieste in merito a tale conto relativamente all'anno in cui è identificato come conto statunitense e per gli anni successivi con cadenza annuale, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata.

3. Una volta che un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione applica le procedure di verifica rafforzata di cui al paragrafo D della presente Sezione ad un conto di importo rilevante, essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure, ad eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui al sub-paragrafo D(4) della presente Sezione, allo stesso conto per nessuno degli anni successivi.

4. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze relativamente a un conto di importo rilevante, da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più indizi di conti statunitensi descritti al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto statunitense, a meno che non decida di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente Sezione e che una delle eccezioni di detto sub-paragrafo sia applicabile rispetto a tale conto.

5. Un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto possa identificare eventuali cambiamenti di circostanze di un conto. Ad esempio, se ad un responsabile del rapporto viene

comunicato che il titolare del conto ha un nuovo indirizzo postale negli Stati Uniti, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, se decide di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente Sezione, deve acquisire la documentazione opportuna dal titolare del conto.

F. Conti preesistenti di persone fisiche che sono stati documentati per talune altre finalità.

Un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione che ha ottenuto precedentemente documentazione dal titolare di un conto da cui ha determinato che quest'ultimo non ha lo status né di cittadino statunitense, né di residente negli Stati Uniti, al fine di adempiere ai propri obblighi ai sensi di un accordo sottoscritto con l'IRS come intermediario qualificato, come società estera di persone con responsabilità di sostituto d'imposta o trust estero con responsabilità di sostituto d'imposta, o al fine di adempiere agli obblighi ai sensi del Capitolo 61 del Titolo 26 del Codice degli Stati Uniti, non è obbligata a eseguire le procedure descritte nel sub-paragrafo B(1) della presente Sezione per i conti di importo non rilevante o le procedure di cui ai sub-paragrafi da D(1) a D(3) della presente Sezione per i conti di importo rilevante.

SEZIONE III – Nuovi conti di persone fisiche

Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi tra i conti finanziari detenuti da persone fisiche e aperti a partire dal 1 luglio 2014 ("nuovi conti di persone fisiche"), si applicano le seguenti regole e procedure:

A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.

A meno che l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione non decida di avvalersi delle opzioni di disapplicazione delle soglie di esenzione previste dallo standard FATCA sia in relazione a tutti i nuovi conti di persone fisiche che, separatamente, a ogni gruppo chiaramente identificato di tali conti, per i seguenti nuovi conti di persone fisiche non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione quali conti statunitensi:

- 1.** conti di deposito, a meno che il saldo del conto non superi \$ 50.000 al termine dell'anno solare.
- 2.** contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato, a meno che il valore maturato non superi \$ 50.000 al termine dell'anno solare.

B. Altri nuovi conti di persone fisiche.

Per quanto riguarda i nuovi conti di persone fisiche diversi da quelli descritti al paragrafo A della presente Sezione, all'apertura del conto (o entro 90 giorni dal termine dell'anno solare in cui il conto cessa di ricadere nella descrizione del paragrafo A della presente Sezione), l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve acquisire un'autocertificazione, che può essere parte della documentazione per l'apertura del conto e che consenta alla stessa istituzione di determinare se il titolare del conto è residente negli Stati Uniti ai fini fiscali (a tale fine, un cittadino statunitense è considerato residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, anche se il titolare del conto è allo stesso tempo fiscalmente residente di un'altra giurisdizione) e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione, sulla base delle informazioni acquisite dall'istituzione

finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione in relazione all'apertura del conto, compresi gli eventuali documenti acquisiti ai sensi delle procedure antiriciclaggio e relative alla conoscenza della clientela.

1. Se l'autocertificazione stabilisce che il titolare del conto è residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto statunitense e deve acquisire un'autocertificazione che comprende il codice fiscale statunitense del titolare del conto (su modulo IRS W-9 o altri moduli similari approvati).

2. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un nuovo conto di persone fisiche a motivo del quale l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione originale sia inesatta o inattendibile, essa non può considerare attendibile l'autocertificazione originale e deve quindi acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca se il titolare del conto è un cittadino statunitense o un residente negli Stati Uniti ai fini fiscali. Se l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione non è in grado di acquisire un'autocertificazione valida, essa considera il conto come un conto statunitense senza dichiarazione di consenso.

SEZIONE IV – Conti preesistenti di Entità

Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi e dei conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti tra i conti preesistenti detenuti da entità ("conti preesistenti di entità"), si applicano le seguenti regole e procedure:

A. Conti di entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.

A meno che l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione non decida di disapplicare le soglie di esenzione previste dallo standard FATCA sia in relazione a tutti i conti preesistenti di entità che, separatamente, a ogni gruppo chiaramente identificato di tali conti, per i conti preesistenti di entità con un saldo o un valore non superiore a \$250.000 alla data del 30 giugno 2014, non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione quali conti statunitensi, fintanto che detto saldo o valore non superi \$1.000.000.

B. Conti di entità soggetti a verifica.

I conti preesistenti di entità il cui saldo o valore superi \$250.000 al 30 giugno 2014 e i conti preesistenti di entità non superiori a \$250.000 al 30 giugno 2014, ma con un saldo o valore che supera \$1.000.000 l'ultimo giorno del 2015 o di un successivo anno solare, sono soggetti a verifica in conformità alle procedure stabilite nel paragrafo D della presente Sezione.

C. Conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione.

Per quanto riguarda i conti preesistenti di entità descritti al paragrafo B della presente Sezione, si considerano conti statunitensi solamente i conti detenuti da una o più entità che sono persone statunitensi specificate, o da entità non finanziarie estere (NFFE) passive con una o più persone che esercitano il controllo che hanno la cittadinanza o la residenza negli Stati Uniti. Inoltre, i conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti sono considerati come conti rispetto ai quali deve essere comunicato l'importo complessivo dei pagamenti ai sensi di un Accordo FFI.

D. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione.

Per i conti preesistenti di entità descritti nel paragrafo B della presente Sezione, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve applicare le seguenti procedure di verifica per determinare se il conto è detenuto da una o più persone statunitensi specificate, da NFFE passive con una o più persone che esercitano il controllo che hanno la cittadinanza o la residenza negli Stati Uniti, o da istituzioni finanziarie non partecipanti:

1. Determinare se l'entità è una persona statunitense specificata.

- a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (comprese le informazioni raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio/relative alla conoscenza della clientela) per determinare se le informazioni indicano che il titolare del conto è una persona statunitense. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il titolare del conto è una persona statunitense rientrano un luogo di costituzione o di organizzazione negli Stati Uniti o un indirizzo statunitense.
- b) Se le informazioni indicano che il titolare del conto è una persona statunitense, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto statunitense, a meno che non ottenga un'autocertificazione da parte del titolare del conto (su moduli IRS W-8 o W-9, o altri moduli similari approvati), o possa ragionevolmente determinare, sulla base delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona statunitense specificata.

2. Determinare se un'entità non statunitense è un'istituzione finanziaria.

- a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (comprese le informazioni raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio/relative alla conoscenza della clientela) per determinare se le informazioni indicano che il titolare del conto è un'istituzione finanziaria.
- b) Se le informazioni indicano che il titolare del conto è un'istituzione finanziaria, o l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione verifica il codice identificativo GIIN del titolare del conto nell'elenco delle istituzioni estere pubblicato dall'IRS, il conto non è un conto statunitense.

3. Determinare se un'istituzione finanziaria è un'istituzione finanziaria non partecipante destinataria di pagamenti soggetti all'obbligo di comunicazione in forma aggregata in linea con i requisiti di un Accordo FFI.

- a) Fatto salvo il sub-paragrafo D(3)(b) della presente Sezione, un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione può determinare che il titolare del conto è un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner, qualora l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione determini ragionevolmente che il titolare del conto abbia tale status sulla base del codice identificativo GIIN del titolare del conto nell'elenco delle istituzioni estere pubblicato dall'IRS, o di altre informazioni disponibili pubblicamente o in possesso dell'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione, laddove applicabile. In tal caso, non sono necessarie ulteriori verifiche, identificazioni o comunicazioni con riferimento al conto.
- b) Se il titolare del conto è un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione

finanziaria di una giurisdizione partner considerata dall'IRS come un'istituzione finanziaria non partecipante, il conto non è un conto statunitense, ma i pagamenti al titolare del conto devono essere segnalati in linea con i requisiti di un Accordo FFI.

- c) Se il titolare del conto non è un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il titolare del conto come un'istituzione finanziaria non partecipante destinataria di pagamenti soggetti a comunicazione in linea con i requisiti di un Accordo FFI, a meno che l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione:
- (1) Ottenga un'autocertificazione (su modulo IRS W-8 o altri moduli simili approvati) da parte del titolare del conto che dichiara di essere una FFI certificata considerata adempiente, o un beneficiario effettivo esente, secondo le definizioni nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; ovvero
 - (2) Nel caso di FFI partecipanti o di FFI registrate considerate adempienti, verifichi il codice identificativo GIIN del titolare del conto nell'elenco delle istituzioni finanziarie estere pubblicato dall'IRS.

4. Determinare se un conto detenuto da una NFFE è un conto statunitense.

Per quanto riguarda il titolare di un conto preesistente di entità che non è identificato né come persona statunitense, né come istituzione finanziaria, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve determinare (i) se il titolare del conto ha persone che esercitano il controllo, (ii) se il titolare del conto è una NFFE passiva, e (iii) se una delle persone che esercitano il controllo sul titolare del conto è un cittadino o residente degli Stati Uniti. Nel determinare quanto sopra, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve seguire le regole delineate ai sub-paragrafi da D(4)(a) a D(4)(d) della presente Sezione nell'ordine più appropriato alle circostanze.

- a) Ai fini di determinare le persone che esercitano il controllo sul titolare di un conto, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione può avvalersi delle informazioni raccolte e conservate in conformità alle procedure antiriciclaggio/relative alla conoscenza della clientela.
- b) Ai fini di determinare se il titolare di un conto è una NFFE passiva, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve acquisire un'autocertificazione (sui moduli IRS W-8 o W-9, o altri moduli simili approvati) da parte del titolare del conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o che sono pubblicamente disponibili, essa non possa ragionevolmente determinare che il titolare del conto è una NFFE attiva.
- c) Ai fini di determinare se una persona che esercita il controllo su una NFFE passiva è un cittadino o un residente degli Stati Uniti ai fini fiscali, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione può avvalersi:
 - 1) delle informazioni raccolte e conservate in conformità alle procedure antiriciclaggio/relative alla conoscenza della clientela nel caso di un conto preesistente di entità detenuto da una o più NFFE con un saldo o valore del conto che non supera \$ 1.000.000; ovvero
 - 2) di un'autocertificazione (sui moduli IRS W-8 o W-9, o altri moduli simili approvati) da parte del titolare del conto o di detta persona che esercita il controllo nel caso di un conto preesistente di entità detenuto da una o più NFFE con un saldo o valore del conto superiore a \$ 1.000.000.
- d) Se una delle persone che esercitano il controllo su una NFFE passiva è un cittadino o residente degli Stati Uniti, il conto è considerato come un conto statunitense.

E. Scadenza per le verifiche e procedure supplementari applicabili ai conti preesistenti di entità.

1. La verifica dei conti preesistenti di entità con un saldo o un valore del conto che superi \$250.000 al 30 giugno 2014 deve essere completata entro il 30 giugno 2016.

2. La verifica dei conti preesistenti di entità con un saldo o un valore del conto che non superi \$250.000 al 30 giugno 2014, ma che superi \$1.000.000 al 31 dicembre 2015 o di un anno successivo, deve essere completata entro i sei mesi successivi all'ultimo giorno dell'anno solare in cui il saldo o il valore del conto supera \$1.000.000.

3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un conto preesistente di entità a motivo del quale l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l'auto-certificazione o altra documentazione associata al conto sia inesatta o inattendibile, essa deve rideterminare lo status del conto in conformità alle procedure stabilite al paragrafo D della presente Sezione.

Sezione V - Nuovi conti di entità.

Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi e dei conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti tra i conti finanziari detenuti da entità e aperti a partire dal 1 luglio 2014 ("nuovi conti di entità"), si applicano le seguenti regole e procedure:

A. Conti di entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.

A meno che l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione non decida diversamente, sia in relazione a tutti i nuovi conti di entità che, separatamente, a ogni gruppo chiaramente identificato di tali conti, un conto legato a una carta di credito o una linea di credito *revolving* considerati come un nuovo conto di entità non sono soggetti a obblighi di verifica, identificazione o comunicazione, a condizione che l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione presso la quale è intrattenuto tale conto attui politiche e procedure per impedire che il saldo in favore del titolare del conto superi \$50.000.

B. Altri nuovi conti di entità.

Per quanto riguarda i nuovi conti di entità non descritti nel paragrafo A della presente Sezione, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve stabilire se il titolare del conto è: (i) una persona statunitense specificata; (ii) un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner; (iii) una FFI partecipante, una FFI considerata adempiente, o un beneficiario effettivo esente, secondo le definizioni nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; ovvero (iv) una NFFE attiva o passiva.

1. Fatto salvo il sub-paragrafo B(2) della presente Sezione, un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione può determinare che il titolare del conto è una NFFE attiva, un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner, qualora l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione determini ragionevolmente che il titolare del conto abbia tale status sulla base del codice identificativo GIIN del titolare del conto o di altre informazioni disponibili pubblicamente o in possesso della stessa istituzione, laddove applicabile.

2. Se il titolare del conto è un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner considerata dall'IRS come un'istituzione finanziaria non partecipante, il conto non è un conto statunitense, ma i pagamenti al titolare del conto devono essere segnalati in linea con i requisiti di un Accordo FFI.

3. In tutti gli altri casi, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve ottenere un'autocertificazione da parte del titolare del conto per stabilire lo status dello stesso. In base all'autocertificazione, si applicano le seguenti regole:

- a) Se il titolare del conto è una persona statunitense specificata, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto statunitense.
- b) Se il titolare del conto è una NFFE passiva, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve identificare le persone che esercitano il controllo in conformità alle procedure antiriciclaggio/relative alla conoscenza della clientela, e determinare se tali persone sono cittadini o residenti degli Stati Uniti sulla base di un'autocertificazione del titolare del conto o di dette persone. Se tali persone sono cittadini o residenti degli Stati Uniti, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto statunitense.
- c) Se il titolare del conto è: (i) una persona statunitense diversa da una persona statunitense specificata; (ii) fatto salvo il sub-paragrafo B(3)(d) della presente Sezione, un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione di una giurisdizione partner; (iii) una FFI partecipante, una FFI considerata adempiente o un beneficiario effettivo esente, secondo le definizioni nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) una NFFE attiva; ovvero (v) una NFFE passiva in cui nessuna delle persone che esercitano il controllo è un cittadino o residente degli Stati Uniti, il conto non costituisce un conto statunitense e non sussiste nessun obbligo di comunicazione rispetto al conto stesso.
- d) Se il titolare del conto è un'istituzione finanziaria non partecipante (comprese un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner considerata dall'IRS come un'istituzione finanziaria non partecipante), il conto non è un conto statunitense, ma i pagamenti al titolare del conto devono essere segnalati in linea con i requisiti di un Accordo FFI.

Sezione VI - Regole Supplementari

Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica descritte sopra, si applicano le seguenti regole supplementari:

1. Regole di aggregazione del saldo.

Al fine di determinare il saldo o valore aggregato dei conti detenuti da una persona fisica o da un'entità, una IFSS aggrega tutti i conti del medesimo titolare intrattenuti presso di essa, nonché quelli intrattenuti presso membri del proprio *expanded affiliated group* o *sponsored FI group*, sempreché i sistemi informatici utilizzati colleghino detti conti con riferimento ad un dato, quale il codice cliente o il codice fiscale del titolare del conto. Ai fini dell'applicazione della presente regola di aggregazione, con riferimento ai conti di persone fisiche, la IFSS attribuisce a ciascuno dei titolari di un conto cointestato l'intero saldo o valore del conto.

2. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto.

Per determinare l'aggregazione del saldo o del valore dei conti finanziari detenuti da una persona al fine di stabilire se il conto finanziario è un conto di importo rilevante, un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve inoltre aggregare tutti i conti, nel caso di conti finanziari di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati, o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona.

3. Regola per la conversione valutaria.

Ai fini della determinazione del saldo o del valore dei conti finanziari denominati in una valuta diversa dal dollaro statunitense, un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve convertire l'importo delle soglie in dollari statunitensi di cui al presente Allegato I in tale valuta, utilizzando un tasso di cambio a pronti pubblicato determinato all'ultimo giorno dell'anno solare precedente l'anno in cui l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione determina il saldo o il valore.

Procedure alternative per i conti finanziari detenuti da persone fisiche beneficiarie di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato.

Un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione può presumere che una persona fisica beneficiaria (diversa dal proprietario) di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato che riceve un beneficio economico in caso di decesso non sia una persona statunitense specificata e può considerare tale conto finanziario diverso da un conto statunitense, a meno che l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che il beneficiario è una persona statunitense specificata. Un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione ha motivo di essere a conoscenza del fatto che il beneficiario di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato è una persona statunitense specificata, qualora le informazioni raccolte dall'istituzione stessa e associate al beneficiario contengano indizi di conti statunitensi, come descritto al sub-paragrafo (B)(1) della Sezione II del presente Allegato C. Laddove un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che il beneficiario sia una persona statunitense specificata, essa deve seguire le procedure di cui al sub-paragrafo B(3) della Sezione II del presente Allegato C.

Procedure alternative per i nuovi conti aperti prima dell'entrata in vigore dell'Accordo IGA SM.

Si applicano per quanto compatibili le procedure alternative previste dall'accordo IGA SM per i nuovi conti aperti prima dell'entrata in vigore di tale accordo.

Procedure alternative per i nuovi conti di entità aperti tra il 1 luglio 2014 e il 1 gennaio 2015.

Per i nuovi conti di entità aperti tra il 1 luglio 2014 e il 1 gennaio 2015, in relazione a tutti i nuovi conti di entità o, separatamente, in relazione a un gruppo chiaramente identificato di tali conti, le istituzioni finanziarie sammarinesi tenute alla comunicazione possono considerare tali conti come conti preesistenti di entità e applicare le procedure di adeguata verifica relative ai conti preesistenti di entità di cui alla Sezione IV del presente Allegato C al posto delle procedure di adeguata verifica specificate alla Sezione V del presente Allegato C. In questo caso, le procedure di

adeguata verifica di cui alla Sezione IV del presente Allegato C devono essere applicate senza tener conto della soglia del saldo o del valore del conto di cui al paragrafo A della Sezione IV del presente Allegato C.